
FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI (LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

RELAZIONE ANNUALE



IL PROCESSO RITO ABBREVIATO "OPERAZIONE INFINITO" DOCUMENTI - PARTE IV

VOL. XVIII

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS CITTÀ DEL VATICANO



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

A Papa Francesco esempio di vita per tutti noi

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI (LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

RELAZIONE ANNUALE

IL PROCESSO RITO ABBREVIATO "OPERAZIONE INFINITO" DOCUMENTI - PARTE IV

VOL. XVIII

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS CITTÀ DEL VATICANO


Immagine in copertina a cura di Padre Antonio Baù
L'OPERA IN ORIGINALE È CUSTODITA PRESSO LA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

© Edizioni della Pontificia Academia mariana Internationalis 00120 - Città del Vaticano - 2022


ISBN: 978-88-89681-49-7


IL PROCESSO RITO ABBREVIATO "OPERAZIONE INFINITO" DOCUMENTI - PARTE IV

PROF. FABIO IADELUCA



"QUI NON C'È 'NDRANGHETA DI MICO TRIPODO, NON C'È 'NDRANGHETA DI 'NTONI MACRÌ, NON C'È 'NDRANGHETA DI PEPPE NIRTA! SI DEV'ESSERE TUTTI UNITI, CHI VUOLE STARE STA E CHI NON VUOLE SE NE VA" (SUMMIT DI MONTALTO, PEPPE ZAPPIA, 26 OTTOBRE 1969).







POLITO:(inc.)...

STRANGIO: (inc.)... <u>perchè fi stanno indagando a... a novanta gradi... c'è il pool antimafia di Reggio</u> <u>Calabria</u>... (inc.)... Reggio Calabria... tu devi... (inc.)...

POLITO:(inc.)... se li dimenticano... (inc.)... se li dimenticano... ci sono troppi calderoni aperti...

STRANGIO: io penso che se si lavorava serlamente...

POLITO: non si può lavorare... (si sovrappongono le voci)

STRANGIO: e non c'erano chiacchiere... (inc.)... (si sovrappongono le voci) ci lasciavano lavorare...

POLITO: con tutte 'sta... 'sta... (inc.)... con tutta questa valanga che si è liberata non si può più... è una cosa ingestibile, incontrollabile... inaspettabile... (inc.)... è come quando scende... (inc.)... e dice: si salvi chi può... perché il problema qua è che qua ci sono centocinauanta (150) famialle da pagare... no una famialla sola... qua c'è tutta la Calabria da pagare...

STRANGIO:tutta la Calabria!

POLITO:e come fate a dire... boh... come fate a... (inc.)... di che... e questo... non è che lo abbiamo voluto nol... (inc.)... giustamente... (inc.)... chi si ritiene cristiano... (inc.)... giustamente... (inc.)...

STRANGIO:(inc.)...

(si sovrappongono le voci)

STRANGIO:(inc.)... tutta la Calabria... (inc.)...

POLITO:la Calabria? ...c'è... (inc.)... <u>e c'è tutta la Calabria</u>... (inc.)... <u>ditemi voi quale parte della Calabria non</u> <u>sa questo motivo qua</u>...

STRANGIO: tutti io sanno i

POLITO:<u>tutta la "Plana" è informata su... (inc.)...</u> tutto Crotone è informato... tutta la "Jonica" è informata... tutti i paesi nostri il sono informati di tutto, perchè sono arrivati ià... (inc.)... sa...

STRANGIO:(inc.)... cose...

POLITO: Regaio Emilia lo sa... no, dove... dove...

STRANGIO: Vibo Valentia ... (inc.)... II...

POLITO: <u>tutti... la "Piana"... tutti alla "Piana" lo sanno tutti</u>... mi dite <u>che parte</u>... (inc.)... <u>della Calabria che</u> <u>non lo sanno e che non sono informati</u>!

STRANGIO: (inc.)...

POLITO: ma voi pensate che si va lontano?

STRANGIO: no, non si va no... non si va che stanno...

P

POLITO: non si va a lungo...

STRANGIO: stanno... <u>che ce il abbiamo alà addosso</u>...

POLITO: mah...

STRANGIO; (inc.)... a chi minacci, minacce... (inc.)... quali minacce? ...l'altro giorno sono andati il dentro e mi ha detto Elena... eh... gli ispettori...

POLITO: <u>l'ultima avesta batta… avesta ci mancava</u>l …dice: a… dice: a posto, dice… questa è come chivsura, dice… e quest'altro dice le carte ce l'eravamo giocate tutte… dice ora con questa botta dice… questi altri quattro merde che erano nascosti, dice… <u>sono usciti tutti fuori dice… hai visto come si sono svegilati tutti</u>?

STRANGIO: (inc.)... botta... (inc.)...

POLITO: questa... con questa... (inc.)... con questa botta che si sono svegliati che li... (inc.)... tutti, dice questa mancaval poi quegli altri li abbiamo sconquassati a tutti...

STRANGIO: eh...

POLITO: hanno fatto questa botta... dice... abbiamo sistemato già un poco a tutti... dice: perché guardate c'erano cristiani... persone... c'erano in settori per i cazzi suoi, cristiani che lavoravano per i fatti suoi, giustamente, se non lo sapevano... però giustamente devono sapere i cristiani dave erano e dove non erano... chi non erano, con chi lavora... con chi non lavora... e allara qui erano i polli dice... (inc.)...

STRANGIO: sì, sì...

POLITO: dice: dove comparivano gli imprenditori, dice...

STRANGIO: loro questo vanno cercando...

POLITO: (inc.)... lo ve l'ho detto che questo gli mancava... non è che loro aspettavano che poi un pollo di questi no... per telefono, nelle macchine, intercettazioni... nello spazio di tre mesi... se non la sa la magistratura... (inc.)...

STRANGIO: sl... (inc.)... (si sovrappongono le voci)

POLITO: dice ma voi pensate dice che... dice in vent'anni... in cinquant'anni che... (inc.)... che esiste la giustizia... secondo me questa domanda se la sono posta loro... dice noi ancora una scena di queste non l'abbiamo vista mai... in tre mesl... (inc.)... si sono liberati tutta la Calabria poi 'ste società le trovi tutte a Milano... che è la verità... (inc.)... nemmeno in tre mesl...

STRANGIO: neanche...

POLITO: in un mese... (pausa di silenzio) allora dice: che c'è qua sotto?

STRANGIO: (inc.)...

POLITO: dice: è preoccupante dice... allora dice eh... dice allora è questo dice... giustamente che fanno... poi prendono... cominciamo da capo... e partono... facciamo un esemplo che partono con noi, no, dice... (inc.)... dice, da dove partiamo dice... partiamo dice... da Andrea dice... Andrea dice ha avuto a che fare con questo... con questo e quell'altra allora, dice, questo che non c'è più dice... chi se l'è potuto giocare, dice...

dice aliora dice qua qualche mossa di questi per prendere piede questi... dice a quell'aitro, dice, di là, dice... vicino fi Monza..., chi se l'è potuto glocare... (inc.)... dovevano prendere questo... perchè era in programma dice di prendere... (inc.)... vedete che questi programmi qua... (inc.)... se li fanno compà...

STRANGIO: eh però c'è un altro discorso...

(si sovrappongono le voci)

(omissis)

STRANGIO: la volete sapere? ...li primo lavoro dell'EXPO... al novantanove per cento (99%) lo prende la PEREGO...

POLITO: ecco, a postoi

STRANGIO: il primol

POLITO: (si sovrappongono le voci)

STRANGIO: (inc.)... la PEREGO ce l'ha...

POLITO: a posto...

STRANGIO: è molto probabile, al novantanove (99%) per centol ...questa è la goccia che fa traboccare il vaso...

POLITO: eccolo NI

STRANGIO: loro questo stanno aspettando, l'EXPO... però c'è un altro discorso, a noi ci... (inc.)... ci fottono tutte queste chiacchiere che... (inc.)... praticamente no?

(omissis)

POLITO: se dall'inizio... da parte sua... da parte... da parte un po' di tutti... perchè giustamente uno, per essere trasparente con tutti, per tenere presenti a tutti... a me... secondo me... qua abbiamo sbagliato un po' ciascuno tutti... allora qua dall'inizio <u>si doveva... (inc.)... seduti là e basta, e zitti... però aiustamente quello è un amico e lo teniamo presente, quell'altro è un altro amico e lo teniamo presente e chi l'ha voluto...</u>

STRANGIO: peggio!

POLITO: e... no, abbiamo peggiorato che... (inc.)... abbiamo aperto un vulcano... abbiamo aperto un vulcano da tutti i punti di vista... eh... e se succede qualche cosa? secondo voi se succede qualche cosa... facciamo finta ivano no? E' una bravissima persona... secondo voi... ma questo penso lo capite voi non c'è bisogno di dirvelo... (inc.)... se un domani succede qualche cosa, pensate che lui si ricorda chi siete voi? ... (inc.)...

(si sovrappongono le voci)

STRANGIO: no...

POLITO: io non lo penso sicurol

STRANGIO: per l'amor di Dio...

P

POLITO: o pensate che gli arrossisca la faccia a par...(si sovrappongono le voci)

STRANGIO:ma va'... va'...

POLITO: ma come sarà lui, come saranno gli altri...

STRANGIO: (si sovrappongono le voci)... tutti...

POLITO: come saranno tanti altri

STRANGIO: come pure Andrea... vi pare che Andrea...

POLITO: avete capito?

STRANGIO: Andrea certamente... di me non può parlare male...

POLITO: giustamente non ha niente...

STRANGIO: neanche Ivano, vi dico io parlo per me però loro non possono parlare male... però poi tutto il resto lo fanno loro poi...

POLITO: avete capito... eh...

STRANGIO: poi... loro già... loro già vedono a questi che dicono ora qua c'è questo... c'è Salvo STRANGIO, Salvo STRANGIO, Salvo STRANGIO... I giri sono questi... (inc.)...che non lo so come sono le cose? le so come sono! poi si parla a ruota libera pure... qua si parla a ruota libera...

POLITO:ruota libera... si paria a ruota libera... (inc.)... con persone, con macchine, con telefoni...

STRANGIO:ora... io... sapete qual é la cosa mia? La cosa mia... che l'unico.. l'unico appiglio perchè ia in... in questa.. in questa associazione di Perugia... che il era... era basato su... (inc.)...a me mi avevano immischiato come riciclaggio... per riciclaggio... è una telefonoto, registrata, che me l'hanno passato per telefono... o in un... non se era qualcosa, qualche ufficio... non mi ricordo, ora non mi ricordo il fatto com'è... che lo ho difeso... (inc.)...società... dove lavoravo io... uhm... io difendevo la società, parlando... allora l'avvocato... l'avvocato RUSSO (fonetico) che fa... dice come... questo qua come può fare parte... in questa voce... della 'Ndrangheta, se questo sta tutelando gli... gli interessi della... della società che lavora lui, non gli interessi di altri...

POLITO:però, scusate che vi interrompo in mezzo, fi... là era un discorso, qua è un altro... qua c'è... c'è una vigilanza, un'attenzione troppo elevata, perchè qua ci sono troppe famiglie... (inc.)... so... sollecitate (fanetico) con... (inc.)... nel mezzo...

STRANGIO:s)...

POLITO:e l'attenzione qua è troppo elevata, avete capito? ...perchè qua lo sanno... (inc.)... perchè sono state... (inc.)... [interloquite] persone di un certo modo e di un certo livello, avete capito?

STRANGIO:(inc.)...

POLITO:il fatto vostro di Perugia è tutto un altro discorso che giustamente... non è che... non c'era tutta 'sta marmaglia...

STRANGIO:no, non c'era...

B

POLITO:tutto 'sto casino...

STRANGIO:no, no, no...

POLITO:qua la... le preoccupazioni sue sono tante perchè ci sono... gente che davvero... fuori dallo scherzo... lo sapete meglio... <u>aui ci sono centocinauanta (150) famialle</u>... la preoccupazione sua questa è... dice sì, voi vi giustificate, facciamo un esempio dice... chi sei? ...sì, però dice... aspetta, che faceva 'sto... 'sto mammasantissima qua con te scusa?... dice mah... ...e quest'altro? ...e quest'aitro scusa? ...sì, ma io dice, giustamente, ho difeso i diritti della società, va bene ora li... (inc.)...vogliono raddrizzare (aggiustare) questo, questo, questo... giustamente non so quanto... tutti i cristiani sono buoni amici sono cristiani proprio giustamente compare Salva... io giustamente voi vi fidate di... come si dice... vi fidate... vi fidate di me come si dice... vi fidate della famiglia vostra nel senso... però non sapete non chi vi vuole male...

STRANGIO:eh...

POLITO:e non chi vi vuole bene (ride)

STRANGIO:certo....

POLITO:(inc.)... perchè è così... ma perchè? ...perchè ho ventiquattro anni e li ho visti questi... io l'ho visto come... dice perchè? ...allora a mio fratello e altri quattro non hanno avuto altro modo e sistema di poterseli cocciare dai piedi, hanno trovato il sistema giusto... senza rumore e senza nientel ...(inc.)... adesso... avete visto? E' così... come è su questo è in un'altra cosa, avete capito? Perchè io non so... quello che ha in testa quell'altro... io non so... (inc.)... chi mangia e chi beve con... eh... con quelli come loro io non so compare Salvo... giustamente... e se... se Melo (fonetico) sta armando un'altra tragedia? ...lo non so giustamente, perchè non è che è qua... abblamo quattro persone... lo sapete che... se sbagliate vol... lo so che siete stato vol... e se sbaglio io so che sbaglio io... come faccio a sapere che avete sbagliato vol e che ho sbagliato lo? ...mettete così... vial ...associazione... poi ci ritroviamo...

STRANGIO:sl... sl...

POLITO:puliamo a questi venti... come faccio a sapere diciamo... mah... mi ha potuto giocare que... come faccio a saperlo? ...e poi che facciamo, glustamente, perchè parlavamo con il telefono, perchè parlavamo nelle macchine, no... o forse perchè giustamente... (inc.)...abbiamo mangiato e bevuto poi giustamente... le cose non sono state bene... e abbiamo trovato... abbiamo trovato un altro sistema per... per toglierli... di poterceli togliere da mezzo ai piedi...

STRANGIO: <u>II... tutto 'sto... tutto 'sto imbroalio io ha combinato auesto</u>...

POLITO:eh...

STRANGIO: tutto hanno combinato quelli là e... e non è facile, perchè non riesce a capirio...

POLITO:non è facile, lui non l'ha capito e non lo capisce, compare Salvo... se l'aveva capito era da otto mesi...

STRANGIO:io penso che... (si sovrappongono le voci)

POLITO:se non l'ha capito, che se il vede... <u>ha visto che sono arrivati dal... un altro poco dai suoi fratelli, un altro poco... li hai visti proprio che sono arrivati ià... ancora non sei contento, ancora... ancora insisti, e... (inc.)...</u>

STRANGIO:(a bassissima voce) all ho detto fi sotto... (inc.)... <u>compa'... all ho detto: avardate che... se non</u> <u>rgaioniamo per bene ali ha detto: compare ci arrestano... a tutti... pari pari</u>... e ha detto... <u>a me ha detto...</u> non me ne fotte... ali ho detto: a vol... ali ho detto lo: a vol... ma voi non dovete tirarvi a aveali altri... se non ve ne fotte... a me. me ne fotte...

POLITO:(sorride)

STRANGIO:(si sovrappongono le voci)

POLITO:buono... quando esco (si sovrappongono le voci) che mi devo fare dieci anni di carcere per... (si sovrappongono le voci)

STRANGIO:intanto quando hai sentito che c'è la perquisizione, ti sei fatto bianco morto come... come una carta in faccia... non te ne fotte? ...e se non te ne fotteva non diventavi bianco, non ti cacavi fi... tra poco saltavi dalla sedia... eh... allora te ne fottel ...con le chiacchiere non te ne fotte... quanto sei bello... dentro...

POLITO:(inc.)... poi vedi se te ne fottel

STRANGIO:(inc.)...in due... due metri per due... vedi se se ne fotte poi...

POLITO:te ne fotte poi...


STRANGIO:però le potevamo evitare queste cose qua... le potevamo evitare 'sta faccenda è solo chiacchiere... (inc.)... solo chiacchiere...

POLITO:secondo me sono chiacchiere...

STRANGIO: lo hal visto un fatto ancora... fatti zero... qua se non era per... (inc.)... per questo diavolo... che questo sta giocando con cento mazzi di carte... (inc.)... la PEREGO la sta mantenendo con... (inc.)... la sta mantenendo... (inc.)... la sta mantenendo... con le cose della PEREGO... sta mantenendo, sta acchiappando società... (inc.)... questo sta combinando... quello sta salvando la CEGA, la... la PEREGO... la sta salvando... per uscire fuori da tutti gli imbrogli... ia PEREGO vecchia... credetemi... e non è una cosa... questo qua in poche parole ha gli stipendi del mese di... di marzo da pagare ancora... (inc.)... gli stipendi compa' non li paga nessuno... che mancano i soldi... (inc.)... devi darglieli a questi e pure a questi... i sacrifici che si stanno facendo e... (inc.)... e a combattere, 'ste cose... (inc.)... loro non le sanno, le sa... dite voi... Andrea... Andrea ha fatto questo... (inc.)... ho detto io: Pasquale... Andrea nel mese di luglio... di giugno... (inc.)... casa... (inc.)... e non aveva nessuna casa... e non un centesimo in tasca... (inc.)... e nemmeno... nemmeno... (inc.)... cento euro, cinquanta euro, i cento euro..."

Non può mancare di sottolinearsi come Strangio affermava essere il Gruppo Perego deputato a mantenere ben centocinquanta famiglie calabresi, anche attraverso la aggiudicazione di appalti EXPO e che le intemperanze del Varca Pasquale e dei suoi rischiavano di mettere l'intero progetto in pericolo, destando l'attenzione della magistratura.

Accertata nella disamina che precede la caratura dello Strangio nella 'ndrangheta, e positivamente verificata la prospettazione dell'accusa circa la missione a lui affidata dalle 'ndrine della Jonia, ed in particolare da quella di Pelle, che garantiva la sua posizione



rispetto alle contestazioni anche dure mossegli dai gruppì, soprattutto quello del locale di Erba (pronto a provocare addirittura l'intervento del capomafia Pesce Vincenzo), che lo accusavano di una iniqua spartizione della torta, è d'uopo esplorare la rilevanza assunta dall'imputato nel Gruppo Perego, il veicolo prescelto dalla 'ndrangheta per perseguire gli obiettivi di cui si è detto (gestire il movimento terra, ottenere la aggiudicazione di appalti utilizzando una impresa al disopra di ogni sospetto, ed attribuire i subappalti ad imprese collegate o compiacenti).

Si è già segnalato come l'interessamento di Strangio per Perego si manifestasse nella seconda metà dell'anno 2008, epoca nella quale faceva il proprio ingresso nel Gruppo anche il fidato factotum dell'odierno imputato, Pavone Andrea.

Orbene, Strangio faceva il suo ingresso nel Gruppo alla data del 3 novembre 2008, quale addetto alla sicurezza dei cantieri.

Secondo le massime di esperienza elaborate a proposito dei metodi di infiltrazione 'ndranghetista nella realtà del movimento terra e della edilizia in Lombardia, l'incarico si presentava già come altamente significativo.

Se ne rendeva perfettamente conto una delle dipendenti anziane del Gruppo, Alice Galbusera:

"Io non so dire con esattezza quale fosse il compito di Strangio, sicuramente non mi sembrava competente in materia di cantieri, e questo l'ho potuto constatare personalmente perché ogni qualvolta Perego mi diceva di rapportarmi a lui per questioni inerenti ai cantieri, capiva poco di quello che dicevo o gli chiedevo. Quello che posso dire con certezza per averlo vissuto lavorando in azienda è che spesso Strangio veniva utilizzato per dirimere delle liti o discussioni che si verificavano nei vari cantieri, tipo se c'erano delle contestazioni di avanzamento lavori o cose del genere. Mi è capitato di sentire delle telefonate tra Perego Ivano e interlocutori che ovviamente non sapevo chi fossero, persone che dalle risposte di Perego capivo che non erano d'accordo sulla quantificazione dello stato di avanzamento lavori e Perego, urlando, diceva "Ora mando Strangio che riuscirà a risolvere la situazione". Specifico altresì che di tanto in tanto sui cantieri venivano utilizzati escavatori di cui non capivo la provenienza e che poi scoprivo essere stati portati direttamente da Strangio. Ricordo a tale proposito che Pavone mi faceva compilare delle scritture private in riferimento a contratti di noleggio degli escavatori. Voglio specificare

che io venivo a conoscenza della presenza sul cantiere di questi escavatori non perché Pavone mi forniva i dati al fine di regolarizzare il rapporto tramite un formale contratto di noleggio, ma perché parlando con le altre dipendenti della Perego, che redigevano i rapportini relativi ai mezzi presenti sui cantieri, di tanto in tanto venivano indicate targhe che apparivano strane in quanto non inserite nell'ambito del parco mezzi della Perego. A quel punto io personalmente mi preoccupavo di evidenziare la necessità di regolarizzare il rapporto tramite un formale contratto di noleggio, e rappresentavo questa esigenza io a Pavone, il quale a questo punto mi diceva di predisporre un contratto, senza dare molta importanza alle cose. In sostanza sembravo più io preoccupata di sanare una situazione di irregolarità piuttosto che chi di fatto svolgeva le funzioni di amministratore del gruppo, ovviamente Strangio invece aveva tutto l'interesse di avere i contratti. Specifico infatti che i dati per redigere i rapportini erano forniti direttamente da Strangio, che era il fornitore del singolo mezzo".

Annotava ancora la Galbusera come Strangio ostentasse rapporti di grande confidenza e cordialità con il socio di riferimento del Gruppo, Perego Ivano, nel cui ufficio entrava senza farsi annunciare.

Quanti ai rapporti con tutti gli altri, dipendenti, autotrasportatori, e camionisti che gravitavano intorno all'azienda, soccorrono le lucidissime affermazioni di Annalisa la Porta:

"l'atteggiamento che ho notato e che mi ha subito colpito è stato quello che Strangio si poneva nei confronti dell'azienda, pur non avendolo mai visto prima, come se fosse il titolare, mentre per tutti gli altri, per esempio fornitori, clienti, autotrasportatori e altri dipendenti prima di poter colloquiare con il Perego oppure con il Pavone dovevano fare anticamera, o essere annunciati tramite centralino, Strangio come arrivava andava direttamente da Pavone o, quando c'era, da Perego senza farsi annunciare, con l'aria appunto di essere lui il padrone del posto".


Identiche osservazioni formulava Chiara Pisano, che identificava come da padrone l'atteggiamento mantenuto da Strangio in azienda:



"ricordo in particolare che per Strangio ho effettuato attività di contabilizzazione per lavori effettuati presso cantieri della Perego, che adesso non so meglio precisare, molti in Milano, gestiti direttamente tramite ditte, aziende o società facenti capo a Strangio. Ricordo in particolare la ditta Helving e S.A.D. Building. Ricordo che il giro delle fatture portate da Strangio era notevole...Ricordo in particolare che per un periodo relativo a due mensilità i viaggi complessivamente fatturati ammontavano a circa trecento e che rispetto a tali viaggi il credito vantato da Strangio nei confronti della Perego era pari a 150 mila, 200 mila euro. Ricordo che questa informazione mi fu confermata dalla collega Laura Carozzi, che si occupava in particolare della contabilità. Dal fatto che i singoli autotrasportatori non hanno mai avanzato lamentele per il pagamento dei viaggi effettuati deduco che quei viaggi per quegli importi sono stati effettivamente pagati. Specifico che i mezzi tramite i quali venivano effettuati questi trasporti non erano della Perego. Specifico altresì che per quanto riguarda i dipendenti erano sicuramente esterni alla Perego in quanto conosco tutti i dipendenti della Perego, compresi tutti gli autisti, e posso dire, anche in relazione ai mezzi usati, che non si trattava di dipendenti della Perego".

Rendono le dichiarazioni testé riferite delle dipendenti della Perego del tutto inattendibili le giustificazioni che l'imputato ha fornito il 21 giugno 2011, quando ha tentato di accreditare se stesso come un semplice dipendente del Gruppo, senza peraltro negare i rapporti con il Pavone, e addirittura rinunciando anche solo a tentare di offrire una imputazione alternativa rispetto a quella dell'accusa con riferimento alle più significative conversazioni intercettate, non negando di aver profferito le frase trascritte, ma adducendo di non ricordare il contesto nel quale esse dovevano essere inserite.

Nell'ambito dell'espletamento dell'incarico ricevuto si collocano i progetti di crescita del Gruppo Perego, che, con l'aiuto del Pavone, Strangio ha messo in campo con determinazione, sia pure senza attingere risultati postivi, come ad esempio nel caso della vicenda della tentata scalata alla CO.MER dell'imprenditore Rebai, o della omologa vicenda Cosbau, entrambe gestite da Pavone nell'interesse dell'odierno imputato e dei suoi mandanti delle cosche ioniche.



Gli esiti elle operazioni tecniche d'intercettazione confermano peraltro che Strangio ha gestito gli appalti di Perego, relegando il titolare del Gruppo ad un ruolo assolutamente marginale.

i rilievi che sono stati svolti fin qui illuminano la qualità di capo e organizzatore dello Strangio, oltre che, ben si intende, la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'articolo 416 bis cp.

Emerge decisiva la circostanza che Strangio, senza intermediazione alcuna, fosse il referente principale, per un lungo periodo, delle cosche ioniche in Lombardia per svolgere un incarico delicatissimo, quello di gestire le attività economiche di un gruppo di imprese di primaria importanza allo scopo di penetrare la realtà del settore edile e del movimento terra, oltre che di infiltrarsi nei lucrosi appalti di Expo 2015 profittando di una sigla imprenditoriale nota e prestigiosa.

Basterebbero gli esiti dei numerosi summit mafiosi tenuti al massimo livello in Calabria ed a Milano per comprendere la posizione di supremazia assegnata allo Strangio affinché egli potesse svolgere il suo delicato ruolo di coordinamento.

In tutte le occasioni egli aveva avuto ragione dei suoi contraddittori, rispetto ai quali aveva esercitato il potere conferitogli con la massima energia, come quando aveva inibito al capo della locale di Erba, Varca Pasquale, di contattare se non tramite lui Ivano Perego, con il quale, peraltro, lo stesso Varca aveva risalenti e personali contatti, come risulta non solo dalle richiamate conversazioni oggetto di captazione, ma anche dalle dichiarazioni di tutte le dipendenti dianzi citate della Perego, le quali hanno ampiamente documentato, d'altro canto, l'intimidazione che era connaturata alla guisa con cui Strangio esercitava il suo ruolo nel Gruppo, sia nei confronti dei titolari, che dei subappaltatori, che del personale e dei fornitori.


Che ugual metro di comportamento fosse riservato anche ai partecipi e perfino ai capi dell'associazione, lo si è testé richiamato, oltre che averlo ampiamente documentato nelle pagine che precedono; sarà consentito un ultimo richiamo: Varca e gli Oppedisano avevano perfino divisato di scavalcare Pelle, che tutelava Strangio, e di rivolgersi direttamente a Pesce Vincenzo, per ridimensionare l'attuale imputato.

Che poi tale ridimensionamento sia avvenuto, in conseguenza della risonanza che negli ambienti 'ndranghetisti aveva avuto la notizia che si era diffusa circa la avvenuta incriminazione dello Strangio per il reato di cui all'articolo 416 bis cp non inficia in alcun modo la ricostruzione, in fatto ed in diritto, che precede: anzi, la caratura criminale dello Strangio ne esce confermata per la reazione, poi rivelatasi inutile, da lui spiegata per evitare di essere messo da parte.

Senza comprendere che la sua posizione era incompatibile con una imputazione di quel genere, Strangio, prima di essere definitivamente avvicendato da Romeo e dal già citato Cristello, altri personaggi assai significativi della 'ndrangheta, ponevano in essere pesanti atti di intimidazione nei riguardi del Pavone, che aveva dal canto suo subito preso atto della mutata situazione, fra l'altro apponendo una croce di grosse dimensioni nei pressi del portone dell'immobile nel quale il Pavone stesso dimorava.

Va altresì affermata la penale responsabilità di STRANGIO in ordine al delitto ex art. 12 quinqies DL 306/93 aggravato ex art. 7 L. 152/91.

Dagli atti di causa è provata la fittizia intestazione delle quote dell'Ancora srl, società che gestisce il ristorante (ex) Stella Marina, sito in Milano, in via De Amicis, ribadendosi che questo Giudice condivide pienamente il consolidato orientamento della S. C. secondo il quale commette il reato di trasferimento fraudolento di valori, anche "colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale" (cfr - Cass. 43049/2003) e, avuto riguardo al dolo specifico previsto dalla norma, che "Il delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'appio. - Cass. 19537/04" e ancora si è affermato che "il reato dell'art. 12 quinquies richiede la prova che l'imputato e i complici sapessero della esistenza di indagini per tale reato (art. 416 bis c.p.), dipendendo da esse la concreta eventualità della apertura della procedura per la applicazione di misura di prevenzione - Cass. 39992/07".



Appare opportuno ricostruire le vicende societarie della "L'Ancora" srl, con sede in Milano via Enrico Besana n. 5, costituita il 24.05.2006, con oggetto sociale l'attività di ristorazione, bar tavola fredda e calda, di pizzeria, ecc.;

- il capitale sociale di euro 10.000 era detenuto da tali: CHERCHI Pietro (€ 1.000); MORESCANTI Maria (€ 3.000); ATZENI Mauro (€ 3.000); PISU Heros (€ 3.000);
- il 19.11.2007 le quote societarie vengono acquistate dalla "MOTTA COSTRUZIONI s.r.l.", la quale il 12.05.2008 le cede al già citato BOMBARDIERI Pasquale, legato a PAVONE Andrea:
- alla data del 28.08.2008 l'amministratore unico era LAISO Francesco, il quale è stato controllato in compagnia di CRIVARO Giuseppe, segnalato dalla Criminalpol di Milano per associazione per delinquere di tipo mafioso. Il predetto è legato al "locale di 'Ndrangheta" lecchese facente capo al capomafia TROVATO Franco. Sempre LAISO risulta essere stato controllato con due nipoti di TROVATO Franco, ad ulteriore dimostrazione di vicinanza con quell'aggregato mafioso;
- dal 17.04.2009 amministratore unico è diventato il cittadino rumeno SCRIITORU Neculai.

Vi sono, dunque, due cessioni in un breve arco temporale: la <u>prima in favore di Motta Angelo, la seconda in favore di Bombardieri Pasquale, collegati tra loro per i rapporti di affari con Strangio e con il suo plenipotenziario Pavone.</u>

In fatti, quanto a Motta:

- egli è stato in società con la compagna di Pavone, Farkas Elena, in EKF s.r.l.;
- inoltre Motta è stato controllato, a bordo di veicolo con targa tedesca, insieme a Pavone, in data 4 dicembre 2007, da Carabinieri di Cologno Monzese;
- Pavone ha aperto il c/c 018235 presso la BCC di Inzago intestato alla società "S.B.S. s.r.l.", riconducibile a Strangio, con versamenti al momento dell'accensione pari ad euro 30.000, in assegni bancari emessi dalla MOTTA COSTRUZIONI s.r.l.;
- Motta ha anche rapporti diretti con Strangio in persona, così come dimostrato dal lungo incontro tenutosi tra i due, in compagnia di Bifulco Pasquale e altri soggetti, in data 17 giugno 2006, presso il Burger King di viale Certosa. Le modalità ed il luogo dell'incontro dettagliatamente fotografato da servizio o.c.p. (allegato 1/82 alla prima riepilogativa) testimoniano il fatto che il medesimo non è stato casuale, né per ragioni di convivialità.

Quanto a Bombardieri, si registra quanto segue:

R

Pavone è amministratore in società formalmente facenti capo a Bombardieri:

Sul conto di PAVONE Andrea figurano diverse cointeressenze societarie e, tuttavia, si è appurato che con i segnalati dati anagrafici risulta avere il codice fiscale PVNNDR66D04E038P, ma presso la CCIAA di Milano esiste pure un altro nominativo, sempre a lui riconducibile, ovvero quello di PAVONI Andrea Antonio, con medesimi dati anagrafici e codice fiscale PVNNRN66D04E038M.

Con quest'ultimo codice fiscale è:

amministratore unico della "S.A.S. FOOD SERVICE s.r.l.", con sede in Milano corso Vittorio Emanuele II n. 24, avente per oggetto: l'acquisto e gestione di locali pubblici. Il capitale sociale di € 10.000 è detenuto al 99% da BOMBARDIERI Pasquale, mentre il restante 1% è detenuto da ANDENA Mario, pregiudicato per traffico di stupefacenti ed evasione.

L'intero capitale sociale è stato concesso in pegno alla "UPI FIDI soc. coop.", con sede in Busto Arsizio (VA) via XX Settembre n. 18 ed alla "BANCA POPOLARE DI SONDRIO soc. coop.".

La "S.A.S. FOOD SERVICE s.r.l." era proprietaria di un ristorante denominato "La Corte Fiorita", sito in Milano largo Corsia dei Servi;

Pavone risulta essere stato controllato – in data 5.4.2006, alle ore 12.05, in entrata dal valico autostradale di Brogeda (CO) – a bordo dell'autovettura targata BY333MN, in compagnia Bombardieri.

Il gestore del ristorante, tale Molica Toni, è soggetto che discorre con Strangio di possibili corruzioni di pubblici ufficiali, palesando peraltro un atteggiamento di ossequio e dichiarato rispetto verso il suo interlocutore:

Dalla conversazione del 19.02.2009 alle ore 13.51 (prog. 0750 int. ut. 3479706978 in uso a STRANGIO Salvatore), si evince inequivocabilmente che STRANGIO e MOLICA si debbano incontrare, verosimilmente proprio all'interno del locale:

"STRANGIO: Toni sono Salvatore, ciao...

MOLICA: oh Sal si... t'ho riconosc...

STRANGIO:ascolta, io dovrei venire con una signora qua... da Cadorna (ndr: MERCURI Liliana) il... quanto è distante di qua, sono a piedi...

MOLICA: a piedi?

 \bigcirc

STRANGIO: a piedi è lontano, no...? ...sennò prendo un taxi, dai...



MOLICA: eh... a piedi ci metterai quindici minuti...

STRANGIO:no, no, prendo il taxi dal... che arrivo Il... eh... ak? ...fino a che ora sei aperto fi?

MOLICA: fino alie due e mezza...

\$TRANGIO:fino alie due e mezzo?

MOLICA: sì...

STRANGIO:eh no, arrivo... c'è una signora qua... una dottoressa... mmh... passiamo un attimo di là e poi... scappiamo...

MOLICA: siete in due?

STRANGIO:sì, sì, in due... che ti devo parlare... ricordami che ti devo dire una cosa a te..."

Su incarico di STRANGIO, MOLICA individuava gli appartenenti delle Forze dell'Ordine da contattare e riceveva ulteriori istruzioni nel corso della stessa serata: (prog. 0805 int. ut. 3479706978 in uso a STRANGIO Salvatore):

"MOLICA: allora, io ho sentito una persona...

STRANGIO:sì...

MOLICA: che è fi a San Donato capito?

STRANGIO: vhm... uhm... ho capito...

MOLICA: vabbè... lo gii ho spiegato qual è, qual è il problema...

STRANGIO:qual è il problema, eh...

MOLICA: e lui mi ha detto, dice: Toni non ti preoccupare, dice, che vediamo un attimino come, come intervenire...

STRANGIO: va bene...

MOLICA: puoi parlare... ti spiego o non ti spiego...

STRANGIO: sì, sì, sono qui, sono qui da solo... puoi parlare liberamente...

MOLICA: aliora gli dici a Ivano...

STRANGIO:s)...

MOLICA: è una cosa semplicissima...

STRANGIO:uhm...

MOLICA: di preparare tre buste...

STRANGIO:s)...

B

MOLICA: semplici, cinquecento (500) e basta...

STRANGIO:sì, sì... ok, tre da cinauecento (3 da 500)?

MOLICA: s)...

STRANGIO:ok...

MOLICA : tre (3)...

STRANGIO: uhm...

MOLICA : se mi vuoi regalare cento (100) euro a me gli dici che io non mi... (ride)

STRANGIO:come no, come no (ride) non c'è...

MOLICA: io non mi dispiace guadagnare, ci faccio il pieno alla macchina almeno...

STRANGIO:eh, eh... certo, certo...

MOLICA: allora lo lunedi...

STRANGIO:uhm...

MOLICA: nei pomeriggio, perchè lui è di turno, lo ci passo...

STRANGIO:uhm...

MOLICA: se riusciamo ad averli prima...

STRANGIO:ve bene, dai...

MOLICA: battiamo subito...

STRANGIO:ok...

MOLICA: non c'è problema...

STRANGIO: ve bene...

MOLICA: da li lui poi s'informa se il problema può essere di là, più avanti...

STRANGIO:eh... beh... il problema ti ho detto io dov'è...

MOLICA: sì, il problema <u>può essere di qua,</u> capito?

STRANGIO:ah sl...

MOLICA: però, però... se il problema sussiste anche di là...

STRANGIO: uhm...

MOLICA: lui di là intanto si informa, perchè c'ha lui un amico di là e vede dove può essere il problema...

STRANGIO: l'importante, l'importante che si... che si...

MOLICA: qui l'importante è il capitano e i due tenenti...

STRANGIO:sì, sì, sì..."

 \bigcirc

Ulteriori sviluppi si registravano l'indomani: nella conversazione delle ore 13.28 (prog. 0846 int. ut. 3479706978 in uso a STRANGIO Salvatore) STRANGIO informava MOLICA che PEREGO Ivano aveva acconsentito al pagamento, ripromettendosi di intrattenere con i tre Ufficiali delle Forze dell'Ordine, una relazione duratura.

A tal proposito STRANGIO e MOLICA si accordano che l'incontro sarà organizzato presso il ristorante "Stella Marina", teatro d'importanti riunioni tra esponenti delle 'ndrine.

Infatti, oltre alla riunione già citata e tenutasi il 26.1.2009, ulteriori incontri sono stati registrati dalle Forze dell'Ordine a riprova che il ristorante era nella completa disponibilità dello Strangio, che lo gestiva uti dominus:

- il 26.02.2009, STRANGIO Salvatore e ROMANELLO Angelo concordano un appuntamento presso il ristorante "Stella Marina", ubicato a Milano in via De Amicis (prog. 1472-1473 int. ut. 3479706978 in uso a STRANGIO Salvatore). Un servizio di o.c.p. documenta la presenza in loco di ROMANELLO Angelo e di due soggetti sconosciuti. Alle ore 13.04 (prog. 1478 int. ut. 3479706978 in uso a STRANGIO Salvatore), STRANGIO dice a LENTINI Domenico che il ristorante è chiuso e che c'è ROMANELLO Angelo che lo aspetta, tuttavia STRANGIO e LENTINI restano d'accordo che si risentiranno;
- il 27.02.2009, ha luogo il festeggiamento del compleanno di POLITO Mario, proprio nel giorno di chiusura. Nella circostanza il pranzo è preparato dalla compagna di ROMANELLO, identificata in PALERMO Loredana;
- il 07.03.2009, alle ore 11.13 (prog. 2653 int. ut. 3479706978 in uso a STRANGIO Salvatore), STRANGIO contatta ROMEO e gli propone di andare da qualche parte a mangiare. ROMEO conferma e si vedranno intorno alle ore 12.30/13.00. In effetti i due si vedono, presso il ristorante "Stella Marina" di via De Amicis, dove STRANGIO aveva indirizzato l'interlocutore. Il servizio di osservazione, controllo e pedinamento consente di documentare un incontro tra ROMEO Giuseppe, GLIGORA Francesco e STRANGIO Salvatore;



Da ulteriori elementi emerge il ruolo di effettivo dominus di Strangio che utilizza il ristorante come base per occasioni conviviali, per colloqui di "lavoro" ed anche per trattare temi estremamente delicati e direttamente concernenti l'attività del sodalizio mafioso.

Il 14.02.2009, ore 22.53 STRANGIO parla con ROMANELLO, che si trova presso il ristorante, ed a domanda risponde che "è tutto pieno". Quindi STRANGIO dispone che il suo interlocutore raccolga "tutto l'incasso". La circostanza del ritiro dell'incasso pare estremamente eloquente

Il 15.02.2009, ore 13.44 emergono delle divergenze tra STRANGIO e ROMANELLO, da una parte, e MOLICA Franco Toni, tanto che ROMANELLO racconta di avergli ritirato le chiavi del locale.

Il 02.04.2009, alle ore 12.25, si registra una conversazione tra Romanello ed un'impiegata dello studio PEROZZO: Romanello richiede una copia della visura camerale della società "L'ANCORA s.r.l.". Il dialogo assume particolare importanza poiché è lo stesso ROMANELLO a dichiarare di essere comproprietario dell'attività commerciale ristorante "Stella Marina", annullando dunque i dubbi riguardanti il suo ruolo di "socio occulto" all'interno della stessa (ROMANELLO: per una nostra cosa interna [...] mi dovrebbe fare una visura [...] de "L'ANCORA srl" quella in via De Amicis dove abbiamo il ristorante [...] senza valore di certificazione, senza niente, perché devo estrapolare dei dati, e se me la può inviare lì in ufficio da noi, al fax che avete già...)

Il 03.04.2009, alle ore 13.14, si registra una nuova conversazione di Romanello con un addetto dell'Agenzia delle Entrate di Desio. ROMANELLO spiega al suo interlocutore di avere necessità di quella documentazione in quanto ha smarrito il contratto d'affitto (lett. ROMANELLO: "...dovremmo venire no... per fare una copia di un contratto d'affitto che abbiamo... perso... [...] il contratto lì è stato registrato come proprietaria Luigia FARINA vedova COLOMBO per la RISTOLIT s.r.l., noi abbiamo acquistato dalla RISTOLIT che al momento è in liquidazione, abbiamo un ristorante a Milano in via Edmondo de Amicis 44 e io ce l'ho menzionato nella mia Camera di Commercio, c'ho la delega anche

dell'amministratore e tutto quindi... voglio dire...giusto?..."). Di seguito, la conversazione viene trasferita ad un'altra impiegata che invita ROMANELLO a ripresentare l'apposita istanza evidenziando il passaggio di quote dalla società "RISTOLIT s.r.l." a "L'ANCORA s.r.l." (lett. ROMANELLO: nella Camera di Commercio esce RISTOLIT che è stata acquisita da noi eh! [...] siamo noi alla fine, eh... [...] c'è scritto, c'ho qua la visura, cedente: RISTOLIT srl, cessionario: L'ANCORA srl che siamo noi...). ROMANELLO s'impegna a preparare la documentazione richiesta per il lunedì successivo: in tal modo, potrà presentarsi personalmente per il disbrigo della pratica.

Il 15.04.2010, alle ore 15.40, Brusadelli Fabrizio conversa con POLITO Mario. Il tenore del colloquio di cui si riportano i passi più significativi, non lascia alcun dubbio sul fatto che il predetto SCRIITORU Neculai, ovvero il "ragazzo" di nazionalità rumena "che si è intestato il ristorante", non è altro che il prestanome di turno (BRUSADELLI: "tu ce l'hai il numero di telefono cellulare...[...] del ragazzo che si è intestato il ristorante, te lo ricordi? che me lo chiedono... [...] mi chiedono un numero, un numero di telefono, hai capito? ...mi chiedono il numero di telefono di quel se non mi sbaglio del rumeno [...] eh dai fammi avere domani mattina quel numero che così io glielo do, eeh... tanto voglio dire... sarà chiuso come numero, non lo usa più?!");

Il giorno seguente (16.04.2010), alle ore 07.45 (BRUSADELLI Fabrizio invia un messaggio a POLITO Mario, ricordandogli l'urgenza di fornirgli il recapito telefonico di SCRIITORU Neculai ("Ricordati il numero di telefono è importante");

Il 10.06.2009, ore 10.57 BRUSADELLI Fabrizio notizia STRANGIO che il "geometra", ovvero CRISTELLO Rocco (11.09.1961), ha trovato una persona che acquisterebbe il ristorante. STRANGIO dice che sarebbe passato a farsi dare le chiavi dicendo che l'avrebbe chiamato dopo. Si accordano di sentirsi dopo. La necessità di avvisare Strangio in ordine alla vendita del locale presuppone logicamente l'interesse di quest'ultimo nell'attività economica

Poco dopo BRUSADELLI richiama STRANGIO e concordano un appuntamento per le 14.30 al ristorante, insieme al ristoratore interessato all'acquisto.

Veniva predisposto un servizio di osservazione e risulta quanto segue:

ore 13.45: l'autovettura Range Rover targata DN500NV, in uso a STRANGIO, è parcheggiata nei pressi del civico 47 di via De Amicis,.

ore 14.32: dal ristorante "Stella Marina" esce MOLICA Franco Toni con una cassettina di cartone in mano e si dirige verso la strada. Alcuni istanti dopo, MOLICA FRANCO Toni, sale a bordo dell'autovettura Volkswagen Fox, targata DH317RR e si allontana in direzione di corso Genova.

ore 15.07: giunge l'autovettura BMW 320 D targata DB761CG, che si ferma dietro l'autovettura Range Rover targata DN500NV. Dalla stessa scendono tre uomini, in seguito identificati in BRUSADELLI Fabrizio, CRISTELLO Rocco (11.09.1961) e MALEDI' Samuele, attuale gestore del ristorante "CHAPEAU". Gli stessi si dirigono verso il ristorante "Stella Marina", giungono davanti alla porta di servizio del ristorante "Stella Marina" e dalla stessa esce STRANGIO Salvatore.

ore 15.52: dalla porta di servizio del ristorante "Stella Marina", escono STRANGIO Salvatore, in compagnia di un uomo sconosciuto, nonché CRSTELLO; BRUSADELLI e MALEDI'. STRANGIO Salvatore saluta i tre uomini.

Alla luce di quanto sopra si comprende che il soggetto che BRUSADELLI indica come "cugino", e in alcuni casi come geometra", è CRISTELLO Rocco, mentre la persona interessata ad acquisire la licenza del ristorante è MALEDI' Samuele.

Alle ore 17.29 del 10.06.2009 BRUSADELLI contatta PAVONE, al quale dice di aver incontrato STRANGIO Salvatore ed il "cugino", affermando di dover parlare con PAVONE per "vedere il da farsi"; verosimilmente l'incontro ha consentito ai tre (BRUSADELLI, il "cugino" e STRANGIO) di discutere del ristorante "Stella Marina".

In data 15.06.2009, alle ore 09.09 viene ascoltata un'importante conversazione proprio tra STRANGIO Salvatore e BRUSADELLI Fabrizio, che nella circostanza si trova nei pressi della Range Rover:

"... si sente STRANGIO Salvatore parlare con una persona che è fuori dall'auto, individuata poi dalla voce in BRUSADELLI Fabrizio. BRUSADELLI dice che lo ha chiamato Mario e oggi pensa di andarlo a trovare con Rocco e dice che servono dei soldi. STRANGIO dice che sapeva

R

che servivano € 5.000 per una licenza nuova...", proseguendo: "BRUSADELLI si informa se è andato il ragazzo e STRANGIO conferma che è andato con un altra persona ed hanno parlato con MOLICA Toni e gli ha promesso che lo teneva a lavorare. BRUSADELLI riferisce a STRANGIO che se passa da Seregno di guardare il ristorante CHAPEAU...".

In sintesi, la società che gestisce il ristorante fa formalmente capo ad un personaggio collegato a Pavone (e Strangio) e che per questi ha già ricoperto il ruolo di prestanome in altra attività di ristorazione. La gestione quotidiana del locale ha luogo attraverso un individuo che propone condotte corruttive a Strangio e che si pone, in relazione alla persona di quest'ultimo, con atteggiamento di "rispetto". Il locale viene impiegato, su iniziativa di Strangio, come sede per la estrinsecazione della condotta associativa. Strangio compie atti compatibili solo con l'esistenza di un potere proprietario sul ristorante: egli raccoglie l'incasso, dispone delle chiavi, si pone come interlocutore nella fase di cessione. Romanello Angelo, giovane appartenente a famiglia 'ndranghetista che svolge funzioni esecutive per Strangio, si qualifica (anzi qualifica "noi") come proprietario della società con uffici pubblici e professionisti.

I sopra elementi rassegnati costituiscono un imponente quadro probatorio nel senso di individuare nella persona dello Strangio il reale dominus del locale e della società, integrandosi l'elemento materiale del reato contestato.

Ulteriore conferma è fornita da Pavone Andrea, il quale nell'interrogatorio reso il 14 luglio 2010 ex articolo 294 cpp, ha affermato: "confermo che Bombardieri era esclusivamente prestanome di Strangio e di Romanello. Bombardieri lavorava come cuoco alla Stella Marina...anche Cua è stato assunto per volontà di Strangio, ma non ero io a firmare le assunzioni, era Perego".

Quanto al profilo soggettivo, va ribadito che Strangio è pienamente consapevole di quello che rischia (ad esempio rimproverando a Varca di parlare troppo) e del fatto che le sue frequentazioni e il suo comportamento potrebbero giustificare un'accusa di mafia. Ancora di più, Strangio è convinto di essere indagato; ragion per cui adotta cautele volte a sottrarsi ad eventuali indagini e ad una possibile cattura. Anche nella Perego, di cui

Strangio è il reale amministratore per almeno un anno, egli non compare mai nella compagine sociale o amministrativa.

Ritiene quindi questo Giudice che anche sotto il profilo soggettivo, vi sia la prova della finalizzazione dell'occultamento della titolarità de "L'Ancora" (anche) alla elusione di possibili misure patrimoniali, volte a colpire i cespiti facenti capo a Strangio.

Il delitto è correttamente contestato unitamente all'aggravante di cui all'articolo 7, d.l. n . 152/91. L'occultamento della titolarità dei beni, oltre a rispondere alla logica specifica della misura ablatoria, corrisponde anche all'interesse della organizzazione, che trae vantaggio dalla esistenza della iniziativa di impresa, sotto prestanome, vantaggio consistente nel disporre di una base logistica, nel guadagnare da attività apparentemente lecita, nel potere dare lavoro ad eventuali compari che ne avessero necessità.

Come si dirà, va quindi disposta la confisca del 100% delle quote sociali della "L'Ancora srl", acquistate, come visto, nel giugno 2006.

Strangio deve, peraltro, rispondere anche del delitto di bancarotta fraudolenta in concorso con Perego Ivano, giudicato separatamente, perché – allo scopo di recare pregiudizio ai creditori – distraevano dalle casse sociali della Perego General Contractor Srl e dissipavano il patrimonio sociale" mediante l'esecuzione di maggiori pagamenti effettuati in favore della SAD Building Srl per un valore pari ad € 22.656.75.

La dissipazione del patrimonio risulta documentata per tabulas, nel senso che dalla consulenza tecnica a firma Perini è emerso come, rispetto alle fatture consegnate dalla SAD Building, siano pacificamente riferibili, per quanto precede, allo Strangio i pagamenti di cui alla imputazione che non abbiano un riscontro documentale, risultando pertanto non effettuati nell'interesse della società fallita.

Ha dichiarato al riguardo Alice Galbusera: "evidenzio che in quel periodo molti fornitori aspettavano il pagamento arretrato e per questa ragione non volevano più lavorare con noi, perché non eravamo affatto puntuali nei pagamenti. L'unica eccezione...era con Strangio Salvatore"

R

Si è del resto già ampiamente documentato come la SAD fosse strumentale al perseguimento degli obiettivi assegnati allo Strangio dalle 'ndrine delle quali era il rappresentante e mandatario in Lombardia.

Ditalchè ricorre, per i rilievi che precedono, anche l'aggravante contestata dell'aver commesso il fatto per favorire la associazione mafiosa della quale l'odierno imputato era capo e promotore, come pure si è accertato.

In diritto è appena il caso di richiamare alcuni principi del tutto pacifici in giurisprudenza: E' noto – quanto all'interpretazione di legittimità delle norme della legislazione speciale contestate agli imputati -in primo luogo, come in tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento è un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilità; pertanto il reato si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso in precedenza attività di sottrazione dei beni aziendali, sia dichiarato fallito (la Corte di Cassazione ribadisce da lungo tempo ed unanimemente tale principio: tra le ultime decisioni che lo hanno affermato, quella resa dalla I Sezione, in causa Iacobucci, in data 6 novembre 2006).

Tra le conseguenze del richiamato e condiviso orientamento, secondo il quale, in buona sostanza, occorre distinguere tra la data di consumazione del reato, nella fattispecie coincidente con la data di dichiarazione del fallimento, da quella di commissione dello stesso, coincidente con la data di commissione dei fatti distrattivi, vi è quella (anch'essa unanimemente affermata in sede di legittimità: per tutte, Cassazione Sezione V penale, 27 settembre 2006), per cui è del tutto irrilevante il nesso eziologico tra la condotta realizzatasi con l'attuazione di un atto dispositivo – che incide sulla consistenza patrimoniale di una impresa commerciale ~ ed il fallimento.

Anche in occasione delle ultime pronunzie in argomento, la V^ Sezione penale della Corte Suprema ha ribadito (con la decisione adottata il 6 maggio 2008) che la punibilità della condotta di bancarotta per distrazione non è subordinata alla condizione che la bancarotta stessa sia stata causa del dissesto.

NOCERA PASQUALE e CUA RIZIERI

La trattazione che precede rende agevole la verifica della imputazione elevata a carico del Cua e del Nocera, cui l'accusa attribuisce il ruolo di partecipi nella medesima associazione per delinquere ex articolo 416 bis cp, per essere i medesimi a disposizione dello Strangio, sia al fine di controllare l'esecuzione dei lavori e la sicurezza dei cantieri, sia per eseguire gli atti intimidatori dal medesimo Strangio.

Va subito premesso come la caratura criminale dei due imputati è stata ben lumeggiata dal Giudice per le Indagini preliminari nella misura cautelare adottata nei loro confronti: il Nocera è stato più volte condannato, anche per traffico di stupefacenti, vanta precedenti quanto meno di polizia per associazione per delinquere di stampo mafioso, ed è stato in più occasioni destinatario di misure di prevenzione. Quanto al Cua, dirimenti per lo spessore criminale dell'imputato appaiono le conversazioni con Strangio captate all'interno dell'abitazione del medesimo, sita in Via Due Palme (si confrontino ad esempio quella del 3 ottobre 2009, ad ore 14.51, e quella del 28 maggio 2009, ore 22.10, nella quale è coinvolto anche il Nocera).

Decisive per la positiva verifica della prospettazione di accusa risultano le dichiarazioni delle dipendenti della Perego, che avevano occasione di notare quotidianamente la presenza dei due imputati al seguito e nell'orbita di Strangio, il quale, va nuovamente ribadito e sottolineato, era responsabile, formalmente, della sicurezza della Perego, della protezione della quale, in tutti i sensi nel quale il termine va inteso in siffatte fattispecie, era garante.

Si richiamano in particolare le dichiarazioni di Chiara Pisano, che parifica in tutto e per tutto gli odierni imputati allo Strangio, al seguito del quale erano comparsaiin ditta, e che, proprio per essere nella sua orbita, la facevano anche loro da padroni.



Quanto alla funzione di guardaspalle svolta dagli imputati, merita citazione l'episodio del 21 aprile 2009, registrato da un intervento di o.c.p. della polizia giudiziaria, con riferimento a Cua, ed il viaggio a Torino del 13 giugno 2009, con riferimento a Nocera.

Nocera è poi il responsabile dell'intimidazione di Pavone, già richiamata, della quale riferiva a Strangio nella conversazione delle ore 15.50 del 9 luglio 2009, diffondendosi sulle precauzioni adottate.

In numerose conversazioni captate, è agevole poi rinvenire ulteriore e dirimente conferma circa l'intraneità degli imputati, per il tramite dello Strangio, all'associazione criminosa della quale sono accusati di prendere parte, come quando è proprio Strangio che, preoccupato, commenta con Nocera l'arresto del capomafia pelle Antonio, alias 'Ntoni Gambazza, del quale si è già detto, ed alla cosca del quale Strangio era assai vicino (cfr. conversazione 28 settembre 2009, ore 20.23).

E' dunque palesemente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, anche la responsabilità dei due imputati Cua e Nocera in ordine al reato loro ascritto.

OLIVERIO Antonio

L'odiermo imputato è chiamato a rispondere del reato di cui al capo 19) cui si rimanda per la dettagliata descrizione delle condotte attribuitegli.

In realtà lo stesso pubblico ministero, in sede di discussione, ne ha chiesta l'assoluzione per insussistenza del fatto, richiesta cui, naturalmente, si è associata la difesa.

In sintesi: l'imputato ha rivestito la carica di assessore della Provincia di Milano fion al 6 maggio 2009, giorno delle sue dimissioni, ma i suoi contatti con Perego avevano avuto inizio già da tempo.

In particolare, la figura dell' **OLIVERIO** affiorava da un rapporto informativo stilato dalla polizia giudiziaria in cui si riporta che Il 12.05.2009, alle ore 09.35 (prog. 11092 int. ut. 3485659780 in uso a PEREGO Ivano), PAVONE chiede a PEREGO, per quando riguarda la

"COSBAU", se ha preso appuntamento con la Provincia e PEREGO risponde che a mezzogiorno chiamerà OLIVERIO, il quale a sua volta doveva contattare l'Assessore provinciale che gli avrebbe fornito una risposta.

Il 16.06.2009, alle ore 20.23 (prog. 14759 int. ut. 3478101240 in uso a PAVONE Andrea), PAVONE comunica a OLIVERIO che il giorno successivo si sarebbe recato a Trento, presso la "COSBAU", ed esterna il proprio entusiasmo per l'ambizioso progetto che sta per concretizzarsi: "...diventeremo un'azienda nella prima e seconda area NILSEN (fonetico) in Lombardia, Veneto, Piemonte ossia una tra le prime cinque più importanti aziende del settore". Il plauso di OLIVERIO è tale da affermare: "...ti sono vicino, tu lo sai...".

Dalle conversazioni sopra riportate appare evidente il ruolo di OLIVERIO Antonio, che continua ad essere considerata una figura di non trascurabile importanza all'interno dei contatti politico istituzionali che interessano le vicende della "PEREGO", ed ancor più nell'ambito della operazione di fusione societaria con la "COSBAU; inoltre è emerso il 30.09.2009, che lo stesso OLIVERIO si sta adoperando, attivato da PAVONE (prog. 0594 int. ut. 3666880982 in uso a PAVONE Andrea), per trovare il giusto contatto a livello politico, al fine di sbloccare una vicenda di recupero crediti che interessa proprio la "COSBAU" riguardo i lavori in Abruzzo.

Gli aggiornamenti riguardo il ruolo di OLIVERIO nell'ambito della struttura societaria della "COSBAU", non tardano ad arrivare, come emerge dalle seguenti conversazioni:

- il 22.10.2009, alle ore 19.25 (prog. 4702 int. ut. 3484684550 in uso a PEREGO Ivano), PAVONE informa PEREGO che: "l'assemblea è stata convocata... Antonio OLIVERIO consigliere delegato, va bene?...";
- dopo pochi minuti, alle ore 19.31 (prog. 4707 int. ut. 3484684550 in uso a PEREGO Ivano), PEREGO avvisa subito OLIVERIO delle ultime novità che lo riguardano e lo invita a contattare PAVONE per ulteriori chiarimenti: "...hanno fatto il consiglio oggi e t'ha messo... sentilo come t'ha messo dentro...";
- alle successive ore 19.46 (prog. 1396 instrad. ut. 0041797454122 in uso a PAVONE Andrea), PAVONE informa OLIVERIO che la prossima settimana ci sarà la convocazione dell'assemblea "COSBAU spa" e lui (OLIVERIO) sarà uno dei tre consiglieri di maggioranza, unitamente a BONAMINI Carlo e COLOMBO Ruggero. PAVONE si esprime compiaciuto nei seguenti termini: "sei l'espressione nostra..." e specifica ad OLIVERIO il suo futuro ruolo: "...consigliere che ci desse una mano nella capacità di organizzare il mercato sotto l'aspetto pubblica amministrazione sotto l'aspetto...


rapporti con le <u>varie lobby di potere... politiche e quant'altro</u>... quindi la figura di Antonio OLIVERIO è stata votata da tutti...".

OLIVERIO diventa, quindi, l'amministratore di "PHARAON", carica che gli consente di sedere a buon diritto nel consiglio di amministrazione di "COSBAU", che viene convocato - anche per definirne i nuovo assetti determinati dalla variazione della composizione societaria - per il giorno 02.11.2009, come esplicitamente indicato nella conversazione del 29.10.2009, ore 09.58 (prog. 2065 instrad. ut. 0041797454122 in uso a PAVONE Andrea).

Si sono riportate le parti salienti dell'ordinanza adottata dal GIP in cui emerge la persona dell'imputato come quella di un soggetto che, orami dismessa ogni carica politica, si ingegna di sfruttare, come "lobbista" le proprie conoscenze acquisite nel tempo.

Invero, non è configurabile alcuno degli elementi costitutivi del reato in contestazione, laddove le "regalie" fatte da Perego sono successive alle dimissioni dalla Provincia e i comportamenti adottati dall'imputato appartengono al concetto di "traffico di influenze" che non riveste rilievo penale alcuno.

In buona sostanza, si impone l'assoluzione di OLIVERIO Antonio per insussistenza del fatto.



PARTI CIVILI

Si premette che, con ordinanza inglobata nel verbale di udienza, il giudice aveva così statuito in ordine all'ammissibilità delle richieste avanzate da enti e persone fisiche:

con riferimento alla richiesta avanzata dal Ministero dell'Interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – rappresentati entrambi dall'Avvocatura dello Stato - , deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza della eccezione avente ad oggetto la inammissibilità della domanda per mancanza di procura speciale poiché, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la costituzione di parte civile per mezzo dell'Avvocatura dello Stato non richiede il conferimento di una procura da parte dell'Amministrazione rappresentata in giudizio perché l'Avvocatura dello Stato deriva lo "ius postulandi" direttamente dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che non è neppure onerata della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente (si veda, in tali termini, Cass. Pen., sez. 6, sentenza n. 5447 del 4 novembre 2009, Rv. 246068).

Né può darsi seguito alla eccezione relativa alla mancata indicazione delle generalità del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Interni nel momento in cui la indicazione comunque dei soggetti che occupano pro tempore le suddette cariche istituzionali li rende immediatamente identificabili, non venendo così frustrata la *ratio* della norma in oggetto.

Alcun dubbio può residuare circa la legittimazione ad agire da parte dello Stato Italiano attraverso due delle sue più importanti istituzioni – dovendosi risaltare la diversità di autonomia e compiti che le contraddistingue - essendo la titolarità del bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 416 bis c.p. - costituito dall'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà – pacificamente incardinata nello Stato quale rappresentante della intera collettività.

Con riguardo alle costituzioni di parte civile richieste dai Comuni di Bollate, Paderno Dugnano, Pavia, Seregno, Giussano e Desio, deve osservarsi come le stesse – peraltro correttamente limitate ai soli episodi asseritamente avvenuti nei rispettivi territori – appaiano del tutto legittime poiché dirette a tutelare un danno di immagine ricollegabile alla operatività dell'associazione criminosa nell'ambito territoriale, anche in relazione al clamore mediatico che le stesse hanno indubbiamente suscitato (cfr, per tutte, Cass. Pen., sez. 1, 18 ottobre 1995, n. 10371).

Al riguardo deve ancora sottolinearsi come al fine della costituzione del comune come parte civile nel processo, la competenza a conferire al difensore la procura alle liti appartiene al Sindaco, al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente: ne consegue che non è necessaria alcuna autorizzazione della Giunta municipale (cfr. Cass. Pen., sez. 6, sent. 7527 del 1.3.2006).

Passando, ora, alla istanza formulata dalla Regione Lombardia - anche in questo caso limitata ai soli imputati del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p. - deve rilevarsi come la ammissibilità della stessa discenda da un *vulnus* che l'ipotizzata associazione criminale ha recato a quei diritti scaturenti dalle specifiche competenze istituzionali e finalità di indirizzo come cristallizzate in seno all'art. 117 Cost. e riportate nella legge regionale n. 9 del 3.5.2011; nella completa ed esaustiva domanda stilata dalla difesa dell'ente – qui da intendersi integralmente richiamata poiché già depositata nel fascicolo – si opera un opportuno e condivisibile riferimento al cospicuo filone giurisprudenziale che ha trattato

R

della legittimazione ad agire con l'azione civile nel processo penale in casi analoghi a quello oggi posto all'attenzione del giudice, ed in particolare alla pronuncia del 20 luglio 2007 con la quale la quinta sezione penale della Suprema Corte avallava la decisione del giudice di primo grado che, ammettendo la costituzione di parte civile dell'ente locale, sottolineava come il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. potesse ledere l'immagine dell'ente territoriale nel cui ambito il delitto era stato commesso.

Proprio ricollegandoci a tale sentenza, si ricava l'ammissibilità della costituzione di parte civile da parte della F.A.I. Federazione Antiracket Italiana poiché, secondo il soprammenzionato arresto giurisprudenziale, il delitto attinente la consorteria sotto accusa lede anche gli interessi di un più delimitato settore della popolazione, quale quello costituito dall'insieme dei soggetti dediti ad attività imprenditoriali, il cui esercizio risulti pregiudicato dalla diffusa pratica delle estorsioni e dell'usura.

In particolare, le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse di un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione (si veda, al proposito soprattutto l'art. 3 dello Statuto della F.A.I. Federazione Antiracket Italiana, allegato alla dichiarazione di costituzione di parte civile), e con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio (cfr. Cass. Pen., sez. 3, sent. N. 38290 del 3.10.2007, Rv. 238103).

Deve, in ogni caso ammettersi tale costituzione di parte civile nei confronti dei soli imputati dei reati di cui agli artt. 629 c.p., 644 c.p. e 132 D.L.vo n. 385/93, restandone totalmente escluse le altre imputazioni e relativi imputati.

Per quanto riguarda la istanza di Augusto Agostino, la costituzione di parte civile può essere ammessa solamente nei confronti di FILIPPELLI Nicodemo, quale unico imputato dei reati di cui ai capi nn. 58 e 59 commessi in danno della predetta persona offesa, restando esclusa nella stessa formulazione accusatoria una partecipazione degli altri soggetti indicati e, in ogni caso, essendo preclusa al privato ogni azione risarcitoria in ordine al bene tutelato dalla norma di cui all'art 416 bis c.p.

Nulla quaestio in ordine, invece, all'inammissibilità della costituzione di parte civile delle curatele del Fallimento Perego Strade SRL in liquidazione e Perego General Contractor SRL, in persona dei rispettivi curatori, nei riguardi dei soli soggetti ivi menzionati atteso che, come correttamente evidenziato dalle difese degli imputati indicati, l'art. 240 legge fallimentare limita il potere di costituirsi parte civile ai soli reati ivi previsti con esclusione, pertanto, delle altre fattispecie criminose previste dal codice penale e\o dal altre leggi speciali.

Inoltre, proprio gli argomenti spesi per l'ammissione dei predetti enti territoriali porta ad escludere qualsiasi legittimazione da parte della Regione Calabria a costituirsi parte civile nel presente processo, venendo a mancare il fondamentale dato dell'immediato legame tra le azione delittuose e l'ambito territoriale in cui si assume essere state commesse, riguardando infatti solamente, e parzialmente, il suolo lombardo.



A prescindere da ogni rilievo formale, nello stesso atto stilato nell'interesse della Regione Calabria viene operato un assai generico e tutt'altro che esaustivo richiamo ad un danno di immagine che, però, non trova giustificazione alcuna dalla sommaria lettura delle carte processuali effettuata a tale specifico fine.

Osservato, infine, che non appare ammissibile la costituzione di parte civile dell'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, laddove manca il necessario presupposto costituito dalla specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai sensi della circolare n. 337/BE dell'11.2.2008.

Rilevato, peraltro, che tutte le predette istanze che si intendono ammettere appaiono rispettose dei dettami sia sostanziali che formali di cui agli art. 74 e seguenti codice di rito. Osservato, ancora, quanto all'eccepita tardività delle dichiarazioni di costituzione di parte civile depositate all'odierna udienza che la stessa appare infondata laddove per mero errore materiale non era stato precisato in verbale che le parti erano state ritenute costituite esclusivamente per gli imputati ed i difensori, avendo peraltro proceduto questo giudice alla declaratoria di contumacia di alcuni degli imputati assenti, mentre, con riferimento alle parti civili, il solo fatto che fosse stata destinata l'odierna udienza alla discussione sullo specifico punto, consente di ritenere tempestive le istanze depositate oggi.

Osservato che occorre naturalmente riservare all'esito della discussione ogni ulteriore valutazione in ordine alle pretese risarcitorie.

P.Q.M. AMMETTE

la costituzione di parte civile di: Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comuni di Bollate, Paderno Dugnano, Pavia, Seregno, Giussano e Desio, Regione Lombardia, F.A.I. Federazione Antiracket Italiana, Augusto Agostino – entrambe nei termini più restrittivi riportati in parte motiva

RIGETTA

la costituzione di parte civile della Regione Calabria, dell'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, delle curatele del Fallimento Perego Strade SRL in liquidazione e Perego General Contractor SRL.

Fin qui l'ordinanza.


Orbene, all'esito della discussione orale giova rilevare come, al di là della fondatezza dell'an, con riferimento al quantum nessun elemento è stato portato dalle costituite parti civili per sostanziare precisamente il danno subito.

Ne consegue l'impossibilità sia di liquidare il danno in questa sede sia di assegnare una provvisionale immediatamente esecutiva, in assenza di fattori che ne consentano di tracciarne gli immediati contorni.

La condanna, dunque, deve essere generica, con rimessione delle parti avanti al competente giudice civile per la liquidazione del danno.



Alla pronuncia di condanna al risarcimento generico dei danni segue la condanna degli imputati sotto elencati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili come da dettagliato dispositivo.



LA CONFISCA DEI BENI IN SEQUESTRO

Va disposta la confisca di tutti i beni in sequestro (denaro, beni immobili, beni mobili registrati).

Invero, sulla base della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sezioni Unite 17.12. 2003, Montella, RV 226492; Cass. sez. V, 16.1.2004 Reveglia RV 227627; Cass. 19.1.2007 Cortellino RV 236430; Cass. Sez. II, 26.11.08, Trovato, RV 242718; Cass. Sez. VI, 17.11.2011, Chafik, RV 251792), possono enuclearsi i seguenti principi:

- che è irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al delitto per cui si procede;
- che la confisca non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquistati in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del delitto;
- che la confisca è giustificata dalla sproporzione del valore dei beni e dalla mancata dimostrazione della loro lecita provenienza.

In particolare le Sezioni Unite hanno precisato che le condizioni per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni, che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi", beni di cui l'art. 12 sexies consente la confisca purché si tratti di cose di cui l'indagato "anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo".

Ciò posto, nel caso di specie sussiste ben più del semplice "fumus" del commesso delitto, atteso che la presente sentenza nei confronti degli imputati, dimostra come in realtà sussista la prova della responsabilità dei reati contestati, inclusi fra quelli elencati dal citato art. 12 sexies per legittimare la confisca, che va sempre disposta.

Invero, la Cassazione a Sezioni Unite ha ulteriormente precisato che la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies D.L. 8.6.1992 n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7.8.1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi, della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.



E' irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto e la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (cfr. Corte Cost, ord. 29 gennaio 1996, n. 18; Cass. S.U. 17.12. 2003, cit. RV 226490).

Il sequestro prima e la confisca poi sono giustificate da altri requisiti, rappresentati segnatamente dalla "sproporzione" del valore dei beni e dalla mancata "giustificazione credibile della loro lecita provenienza" da parte dell'interessato.

Tale disciplina è stata ritenuta non solo giustificata e costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale, ma è stata ritenuta altresì conforme ai principi in materia di diritti fondamentali da parte della CEDU con le note sentenze nei casi Raimondo, Prisco, Madonia, Arcuri, Riela e Bocellari (CEDU 22 febbraio1994, Raimondo c. Italia CEDU 15 giugno 1999 Prisco c. Italia; CEDU 25marzo 2003, Madonia c, Italia: CEDU 5 luglio 2001, Arcuri c, Italia; CEDU 4 settembre 2001 Riela c. Italia: CEDU n.309/2002 Bocellari c. Italia), tanto che simili ipotesi di confisca di beni di valore sproporzionato rappresentano ormai obblighi di produzione normativa per gli Stati membri dell'Unione europea in base alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca.

Le Sezioni Unite hanno sottolineato che "al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati negli artt. 12-sexies commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la

provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione" i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e , dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna" (Cass. SU Montella cit, RV 226491).

Il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali ex art. 12 sexies L. 356/92, non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassativamente indicati ed i beni oggetto della cautela reale e del provvedimento ablatorio, in quanto il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione, derivante dalla disponibilità, anche per interposta persona, di beni, denaro o altre utilità, di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte, la cui provenienza non può essere giustificata, senza distinguere se tali beni siano o meno

derivati dal reato per il quale è intervenuta condanna ed a prescindere dall'epoca dell'acquisto.

Tale presunzione può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni di elementi da parte dell'interessato idonei a provare la liceità della provenienza dei beni; non è – si ribadisce - necessaria "la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni ed i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto" (cfr. Cass. Sez. II, 26.2.09, n. 10549; nei termini: Cass. Sez. II, 31.10.03 n. 45790; Cass. Sez. I, 19.1.07 n. 15908; Cass. Sez. II n. 11720 del 2008).

Peraltro, la presunzione d'illecita accumulazione patrimoniale opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge ove non risulti la riconducibilità dell'acquisto ai redditi derivanti dall'attività di lavoro da questi svolta; con la creazione della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, il legislatore ha trasferito sul soggetto che ha la titolarità o la disponibilità del bene l'onere di giustificarne la provenienza; tale prova, concernendo il rapporto tra la persona ed il bene, "coincide con quella incentrata sulla esistenza di una intestazione fittizia del bene stesso, di talchè sarà sufficiente dimostrare che il titolare apparente, sulla base del reddito dichiarato non svolgeva un'attività in grado di procurargli il bene, per comportare l'inversione dell'onere della prova, spettando a lui dimostrare una titolarità del reddito non dichiarato adeguato ad assicurargli la titolarità del bene la cui intestazione, dunque, non è reale ma fittizia" (cfr. Cass. Sez. II, 3.12.08 n. 4479; Lo Bianco; negli stessi termini: Cass. Sez 1, 24.10.00 n. 3889; Cass. Sez. 1, 8.7.04 n. 3889.)

In particolare le Sezioni Unite, hanno affermato che "la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 sexies comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorchè, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, Di talchè, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato".

In altra sentenza (Cass. Sez. VI, 26.9.2006, Nettuno) la Cassazione ha riconosciuto come lo squilibrio patrimoniale e reddituale fondante la sproporzione possa assumere valenza dimostrativa anche della fittizietà dell'intestazione formale, purché sia fornita una idonea "specifica motivazione, in particolare con riferimento all'epoca dell'acquisto e alle condizioni economiche del nucleo familiare a quel tempo" che consenta di fondare quella conclusione, affermandosi che "in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n, 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992 n. 356 e avente ad oggetto beni intestati a terzo, ai fini della valutazione della

loro sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, i termini di raffronto dello squilibrio vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della applicazione della misura sui beni presenti nel patrimonio del soggetto, ma al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti"

.

Nel caso esaminato, la Cassazione evidenziava come il Tribunale avesse "accertato che i familiari intestatari dei beni posti sotto sequestro hanno presentato dichiarazioni dei redditi per importi modesti, del tutto inadeguati rispetto al valore dei beni loro formalmente intestati, e che lo stesso indagato non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi, non risulta avere posizioni assicurative in alcuna gestione contributiva presso ("INPS", essendo titolare della sola prestazione assistenziale per invalidità civile" con la conseguenza che "rispetto a questa situazione, che dimostra l'esistenza di una evidente sproporzione tra i beni di cui si ha la disponibilità e le fonti di reddito, appare del tutto corretta la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto ingiustificata la disponibilità dei beni sequestrati, tra cui due esercizi commerciali".

Con riferimento alla confisca di beni intestati i soggetti legati da "vincolo di coniugio" agli imputati la sentenza della Suprema Corte Sez. I, in data 08.07.2004 testualmente recita: "...la presunzione relativa dell'illecita accumulazione patrimoniale prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies L. 07/08/92, nr. 356, già acclarata in relazione ai beni intestati al condannato, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora risulti la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso...".

Oggetto della confisca ex art. 12 sexies L. 356/92, possono essere, oltre che il denaro e altri beni e utilità, anche i titoli di credito, sia con riferimento alla materiale identità cartolare che ai diritti in essi incorporati o che da essi derivano (cfr. Cass. Sez. II, n. 35969 del 20105/2009, Rv. 245587)

In linea generale, va osservato che nessuna rilevanza può avere la giustificazione sulla provenienza dei beni oggetto della misura ablatoria in quanto acquistati con i redditi sottratti illecitamente all'imposizione fiscale, stante il chiaro dettato dell'art. 12 sexies per il quale i redditi da considerare sono quelli "dichiarati ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica".

A tale riguardo è ben noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui grava sull'interessato l'onere di provare con un certo rigore se e quanto gli utili percepiti abbiano effettivamente superato quelli dichiarati.

In ogni caso, è pacifico che non potranno considerarsi di legittima provenienza quei proventi che siano stati indebitamente trattenuti anziché essere versati al fisco per il pagamento delle imposte dovute.

In tal senso si esprime il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "è legittimo il provvedimento di confisca dei beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte (...) non assumendo rilievo, nel provvedimento ablativo, la verifica del nesso causale fra contesto associativo ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia".

In ordine poi al ricorso al mutuo va sottolineato che il mutuo non costituisce certo atto di liberalità da parte dell'Istituto erogante, ma un onere finanziario, dovendo essere restituito con i relativi interessi, nonostante l'esiguità dei redditi dichiarati da tutti gli imputati e la necessità di provvedere alle proprie elementari esigenze di vita.

Nel caso di specie la pubblica accusa ha compiuto approfonditi accertamenti patrimoniali e reddituali non solo sugli imputati, ma anche sui relativi familiari che risultano formalmente intestatari dei beni, accertamenti non ristretti all'attualità ma anche al momento degli acquisti.

Gli imputati risultano soggetti privi di adeguato reddito lecito ovvero di entità tale da non poter giustificare l'acquisto degli immobili, dei beni mobili registrati o il possesso delle somme ingenti loro sequestrate; in realtà i predetti risultano o associati alla 'ndrangheta o imputati di estorsioni o coinvolti in vicende di narcotraffico per ingenti quantitativi di cocaina.

Va quindi disposta la confisca di tutti i beni in sequestro, atteso che per i titoli di reato per i quali gli imputati sono stati condannati (416 bis, 644, 629, 73 DPR 309/90, reati anche aggravati ex art. 7 D.L. 152/91) è obbligatoria la confisca di tutti i beni di cui i singoli imputati dispongano, anche per interposta persona, aventi valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

Va altresì sottolineato che, ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7 cp "nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono il reimpiego", non richiedendo, quindi, il codice penale quel requisito della sproporzione previsto dall'art. 12 sexies D.L. 306/92.

V., fra le tante, Cass. Sez. VI, 27 maggio 2003, Lo lacono, in CED Cass. n. 36762. Nello stesso senso si vedano Cass. pen. sez. VI, 23 gennaio 1998, n. 258, mass. 210834 in tema di confisca di beni derivanti da illeciti tributari; Cass. pen. sez. I, 2 luglio 1998, n. 3964, mass. 211329, in tema di beni riconducibili anche a reati di natura fiscale e al reato di usura; Cass. pen. sez. I, 20 novembre 1998, n. 5760, mass. 212444; Cass. pen. sez. I, 26 novembre 1998, n. 5897, mass. 212102; Cass. pen. sez. VI, 22 marzo 1999, n. 950, mass. 214507; Cass. pen. sez. V, 23 aprile 2003, n. 29997, mass. 225811; Cass. pen. sez. I, 5 ottobre 2006, n. 35481, mass. 234902. Si è anche precisato, opportunamente, che "non assume rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo previsto dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413 (c.d. condono <tombale>) le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca": così Cass. pen. sez. II, 6 maggio 1999, n. 2181, mass. 213853 e Cass. pen. sez. V, 5 giugno 2000, n. 3203, mass. 216694.

Avuto riguardo alla confisca per equivalente nel caso di condanna per usura, introdotta dalla L. 7.3.96 n. 108, va evidenziato che il legislatore ha fatto "espressamente salva l'applicabilità dell'art. 12 sexies del quale, nella sua interezza, indica dunque un ulteriore campo operativo, con possibilità quindi di ulteriori confische su cose diverse dal tantundem" (Cass. S.U. 17.12.2003, Montella).

In altri termini, essendo, come detto, irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al delitto per cui si procede, va sempre ordinata la confisca quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la lecita provenienza dei beni stessi; la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in relazione ai beni intestati al condannato, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge o alla convivente.

Obbligatorietà della confisca quindi, come costantemente affermato dalla S.C. che, recentemente, ha nuovamente affermato il principio che, anche in fase esecutiva, possa essere emesso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8.6.92 n. 306, conv. in L. 8.8.92 n. 356, rientrando nella competenza del giudice dell'esecuzione, competente anche ad adottare il provvedimento di confisca e che il sequestro deve essere adottato de plano ex art. 667 c. 4 cpp (cfr. Cass. Sez. VI, sent. N. 5018 del 17.11.11/9.2.12, Chafik; RV 251792).

Sulla base dei principi finora esposti, si procederà, esaminando le posizioni dei singoli imputati, all'indicazione del titolo di reato per il quale sono stati condannati ed alla valutazione della sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati, ordinando, sussistendone i presupposti, la confisca dei beni, senza ripetere i principi in diritto sottesi al disposta provvedimento ablatorio.

Si deve infine evidenziare che, per mero errore materiale, non sono stati confiscati in dispositivo i beni sequestrati a Squillacioti Antonio, Zappia Pasquale, Formica Claudio, Strangio Salvatore, la somma di ϵ 90.000 sequestrata a Bertucca Francesco, beni tutti per i quali va disposta la confisca, in applicazione di quanto finora detto.

1. BERTUCCA Francesco, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Vanno confiscate:

la somma di € 90.000 sequestrata il 13.7.2010 depositata sul libretto postale n.36045 aperto in data 13/07/2010 presso l'Ufficio postale di "Pavia C", non indicata in dispositivo.

la somma di € 150.000 presso la banca Centropadana SpA polizza vita n. 1007632, priva di scadenza

Tali somme sono assolutamente sproporzionate considerando i redditi di Bertucca nelle annualità di riferimento, come risulta dal seguente prospetto:

Anno d'imposta	Reddito imponibile da fabbricati	Redditi lordi da lavoro dipendente	Reddito di partecipazione	Reddito compessivo lordo	lmposta netta
2003	1.725	44.376		46.122	12.325
2002	1.725	7.170	17.683	28.100	6.117

Anno d'imposta	Reddito imponibile da fabbricati	Redditi lordi da lavoro dipendente	Reddito compessivo lordo	Imposta netta
2008	27.548	42.439	69.368	22.866
2007	5.137	42.267	47.145	13 <u>.72</u> 7

Quanto alla somma di € 90.000 si osserva solo che i versamenti effettuati sono circa il triplo del reddito lordo dichiarato nell'anno; evidente quindi la sproporzione soprattutto ove si tenga conto del fatto che dal 2003 ad oggi l'entità dei redditi lordi da lavoro dipendente è stata omogenea negli anni mentre i redditi nel periodo precedente erano di gran lunga inferiori.

2. <u>CAMMARERI Domenico, condannato per il reato ex art. 416 bis quale capo della locale di Bresso</u>

Va ordinata la confisca di:

Immobile sito in Meda (MB), via Milano 11 contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 29, part. 421, sub. 9 cat. C/2 mq 79; acquistato in data 27.10.2003 per la cifra di \in 25.822.

In merito alla situazione reddituale riferita al nucleo familiare di CAMMARERI Domenico, appare evidente l'esiguità dei redditi dichiarati/percepiti, che in alcune annualità risultano peraltro nulli, . Tali redditi appaiono palesemente non idonei a giustificare, in particolare, le acquisizioni immobiliari operate nel 2002 e nel 2003 dalla convivente BAROVIER Daniela, per le quali la stessa risulta aver corrisposto, con disponibilità proprie, la somma

complessiva di € 45.661 (19.839 € nel 2002 e 25.822 € nel 2003), del tutto sproporzionata con i redditi dichiarati/percepiti, complessivamente pari a 23.028 € per gli anni 1992-2003. Inoltre, anche il 50 % del mutuo sottoscritto, riferibile a BOROVIER Daniela, per l'importo totale di 90.000 euro, risulta non congrua con i redditi della donna e del convivente in considerazione della quota parte della rata mensile pari a 285 euro per complessivi 3420 € annui.

CHIARELLA Leonardo Antonio condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca:

della somma di euro 53.310,65 deposito risparmio 22358760 saldo euro 53.310,65 C/O Poste Italiane Spa

della somma di euro 2977,74 risultante da c/c cointestato con Romanello Angela saldo euro 1.388,88

del sottodeposito titoli nr. saldo euro 1588,86 C/O Poste Italiane Spa

essendo le predette disponibilità bancarie incompatibili con i redditi dichiarati.

4. CRISTELLO Francesco, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca del Box/autorimessa: sito al piano -1 di via Magenta a Cabiate (CO) all'interno di un edificio condominiale per abitazioni, negozi ed autorimesse private con accesso dai civici 1/13 al 1/18, trattandosi di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e all'attività economica esercitata.

Invero, nel rogito è specificato che il corrispettivo fissato dalle parti è di 18.000.000, già pagato dai coniugi CRISTELLO prima della stipula del contratto di compravendita (8.10.2001) e che ALLIEVI Angela, quale Amministratore Unico della società venditrice, BILCIAC S.r.l., conferma di aver incassato.

In merito alla situazione patrimoniale e reddituale riferita al nucleo familiare di CRISTELLO FRANCESCO, si evidenziano le esigue fonti di reddito dichiarate/percepite

dal nucleo familiare, nell'arco temporale compreso dal 1992 al 2009. In particolare, per l'anno 2001, interessato dalla seppur modesta compravendita di cui sopra, non risulta alcuna fonte reddituale in capo al nucleo familiare composto da quattro persone.

5. CRISTELLO Rocco, condannato per il reato ex art. 416 cp e per violazione della legge sulle armi

Va ordinata la confisca:

Appartamento sito in via Umberto I° nr. 59 a Seregno (MI), all'interno del complesso " residenza umberto i° " - secondo piano. Composto da tre locali e servizi. Adiacente allo stesso box al piano - 2 con ingresso da via Medaglia d'Oro Augusto Mariani nr. 8.

Fabbricato sito in via Istria nr. 1 - Cabiate (CO). L'immobile consta di un negozio sito al piano terra; di un appartamento sito anch'esso al piano terra con annessa cantina; di un appartamento sito al primo piano; ed infine di una porzione del deposito al piano terra; Villetta sita in Cabiate Via Venezia 17/G: facente parte di un complesso di 5 villette, composta da due locali, servizi, portico al piano terreno, corrispondente al sottotetto, cantina, lavanderia ed autorimessa al piano interrato, giardino di pertinenza

Invero, l'appartamento in Seregno è stato pagato con 3 assegni circolari non trasferibili, emessi il 24/11/2009 dalla Banca di credito Cooperativo di Carate Brianza - filiale di Seregno di \in 20.000,00, \in 50.000,00 e \in 100.000,00, a fronte di un mutuo chiesto ed ottenuto, di \in 100.000: è pertanto evidente che per raggiungere il complessivo prezzo di \in 170.000,00 sono stati necessari ulteriori \in 70.000 di disponibilità finanziarie proprie.

Il fabbricato sito in Cabiate è stato acquistato con il finanziamento erogato dall'Istituto di Credito allora denominato San Paolo IMI Spa (oggi Banca Intesa San Paolo).

La villetta sita in Cabiate, è stata pagata € 160.000, somma che il sig. CIANCIO Giovanni ha dichiarato di aver interamente ricevuto dalla sig.ra TAVELLA Francesca, che ha contratto un mutuo assistito da garanzia ipotecaria per complessivi Euro 160.000.00 con la San Paolo IMI S.p.A.

In merito alla situazione patrimoniale e reddituale riferita al nucleo familiare di CRISTELLO Rocco, si evidenziano le esigue fonti di reddito in capo a ciascun familiare per l'arco temporale dal 1992 al 2009.

Si premette che gli acquisti sono stati sostenuti negli anni 2000 e 2004, formalmente da Tavella Francesca, e da ultimo, nel 2009, dal figlio CRISTELLO Salvatore Bruno.



Analizzando i redditi percepiti da ciascuno dei citati soggetti negli anni in argomento, la situazione finanziaria del nucleo familiare non appare idonea a sostenere l'onere necessario a onorare le seguenti rate mensili di rimborso mutuo:

Lire: 1.928.869 (pari a circa 996,00 €.) dal mese di marzo 2000 (pari a 11.954 € annui); Euro 887,36, dal mese di ottobre 2004 (pari a 10.644 € annui); Euro 937,67 dal mese di dicembre 2009,

per un totale complessivo mensile pari ad € 1.883 circa, dal mese di ottobre 2004, considerato che il nucleo familiare è stato composto da 5 persone fino al mese di aprile 2010 quando il figlio Salvatore Bruno ha cambiato residenza e che, come sopra detto, Cristello Salvatore Bruno, nel dicembre 2009, quando ha acquistato l'immobile in Seregno, ha versato € 70.00,00, somma che, per la giovane età dell'interessato (classe 1986), non puo' che essere stata sostenuta con disponibilità finanziarie della propria famiglia.

FILIPPELLI Nicodemo, condannato per plurimi reati di usura ed estorsione

Va ordinata la confisca:

del 50% terreno (poi edificato) sito in Lonate Pozzolo (VA), via Trieste nr. 26, valutato che nell'atto di compravendita si dà atto dell'avvenuto versamento della somma di € 150.000 in epoca antecedente alla stipula;

del terreno edificabile sito in Cirò Marina (KR), località Pirainetto, acquistato per € 50.000, corrisposti con:

- due assegni bancari da € 12.500,00 ciascuno tratti sul conto corrente intestato a SASSO Franceschina presso la Banca Carime filiale di Cirò Marina;
- un assegno da € 25.000,00 tratto da SASSO Cataldo sulla Banca Carime.

Con riferimento all'acquisto del terreno edificabile del 1999 operato da SASSO Franceschina e dalla cognata LETHERI Vittoria per % ciascuna, per ciò che concerne la quota riferibile al nucleo familiare di FILIPPELLI Nicodemo, va sottolineata, in primo luogo. l'assenza di redditi tali da giustificare "uscita di 75.000.000 lire in ragione sia della mancanza di dichiarazioni dei redditi in capo a SASSO Franceschina che ai minimali redditi dichiarati da FILIPPELLI nel 1998-1999 per appena 3.500.000 lire.

In secondo luogo, con particolare riferimento al mutuo contratto nel 2002, tre anni dopo la compravendita del 1999, si rappresenta che il nucleo familiare di FILIPPELLI Nicodemo, per i periodi d'imposta dal 1994 al 2009 risulta dichiarare/percepire in 16 anni complessivamente 163.365 €, pari ad appena 10.210 € annui, somma evidentemente insufficiente a giustificare il quotidiano sostentamento di un nucleo familiare di 4 persone nonché il pagamento da parte di SASSO Franceschina (in capo alla quale non risulta alcun



reddito), della metà della rata mensile del mutuo, pari a 1.426 €, per complessivi 8.556 € annui.

Parimenti ingiustificabile con i redditi dichiarati dalla famiglia di FILIPPELLI Nicodemo risulta l'acquisto del terreno edificabile del 2008 per 50.000 € seppur sostenuto da 25.000 cartolarmente offerti da SASSO Cataldo.

Va altresì ordinata la confisca

- Krimisa Srl 10% Quote pari a € 3.000,00 di Krimisa srl facenti capo a Filippelli Nicodemo; Quote pari a € 27.000,00 di Krimisa srl facenti capo a Zocchi Fabio;
- dei conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della Banca Intesa Sanpaolo, per un importo di euro 1.246,45
- dei conti correnti e titoli a custodia, a Milano presso gli uffici legali della Banca
 Popolare di Milano per la Banca di Legnano, per un importo di euro 1224,87
 - 7. FORMICA Claudio, condannato per i reati ex artt. 10.12.14 L. 497/74, 23 L. 110/75, 648 cp. aggravata ex art. 7 D.L. 152/91

Va ordinata la confisca:

del terreno seminativo sito in Giussano (MI), contraddistinto al catasto terreni del predetto Comune nel seguente modo: foglio 013, numero 0481 sub. 00, mq. 104, percentuale di possesso 100%;

della abitazione sita in Giussano (MI), via Cavour n. 79 contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 13, part. 058, partita 1005156, sub. 0701, cat. A4.

della abitazione e box siti in Giussano (MI), via Giovanni Pascoli n. 33 contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo:foglio 20, part. 135, sub. 17, cat. A7; consistenza 5 vani ; foglio 20, part. 135, sub. 4, cat. C6; consistenza 27 mq

dell'unità immobiliare facente parte del complesso turistico - residenziale denominato la "Quercia" sito nel Comune di Zambrone (VV) e precisamente un appartamento ed un posto auto, contraddistinti al N.C.E.U. de predetto Comune, nel seguente modo: foglio 4, part. 39, sub. 1101, cat. A3; consistenza 3 vani foglio 4, part. 39, sub. 56, cat. C7; consistenza 9 mq.

delle seguenti quote societarie non indicate in dispositivo:

 50% quote (pari a € 5.000,00) della società "TRIS srl" con sede legale in Milano via Giuseppe Pozzone nr.5, P.IVA nr.04582470961, R.E.A. nr.MI-1759136; valore € 5.000,00



- quota pari a € 5.118,30 della società "IMPERGROUP SAS di FORMICA Claudio C." con sede legale in Giussano (MB) Via Marsala nr.7, P.IVA nr.03517620963, R.E.A. nr.MB-1681573; valore € 5.118,30
- 100% quota pari a € 5.096,00 della società "A-Z srl" con sede legale in Voghera (PV) Via Carlo Marx nr.26, P.IVA nr.01790930182, R.E.A. nr.PV-221296;
- Associazione "ROYALE CLUB" con sede in Giussano (MB), Via Pola nr.23/A, P.IVA nr.06928910964, registrata il 25.02.2010 presso l'Agenzia delle Entrate di "MILANO 6", al nr.3002 serie 3.

Quanto al terreno seminativo ed all'immobile in Via Cavour 79 in Giussano si osserva:

FORMICA Claudio, è presente al rogito in qualità di debitore (non datore di ipoteca,), relativo al mutuo concesso dalla Unicredit s.p.a. del valore di € 130.000, rimborsabile in 240 rate mensili dell'importo di 788 € circa, utilizzato dalla citata MELNYK Inna per l'acquisto della abitazione e del box siti in Giussano (MI), via Giovanni Pascoli n. 33 con conseguente iscrizione ipotecaria.

L'atto di compravendita del suddetto immobile risulta essere stato registrato presso l'agenzia delle Entrate di Cantù in data 21.12.2006, (data stipula 12.12.2006) al valore dichiarato pari ad euro € 187.250,00

In data 13.09.2002 FORMICA Claudio, con atto registrato presso l'agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, acquista al prezzo di € 19.815, da ACCORITI Francesco un'unità immobiliare facente parte del complesso turistico – residenziale denominato la "Quercia" sito nel Comune di Zambrone ryv) e precisamente un appartamento ed un posto auto, contraddistinti al N.C.E.U. foglio 4, parto 39, sub. 1101, cat. A3; consistenza 3 vani foglio 4, parto 39, sub. 56, cat. C7; consistenza 9 mq.

In data 29.01.2007, FORMICA Claudio, con atto registrato presso l'agenzia delle Entrate di Cantù, ha contratto un mutuo fondiario con la Banca di Credito Cooperativo di Barlassina dell'importo di € 60.000, rimborsabile in 120 rate mensili dell'importo di € 640 circa, pari ad € 7.680 annui. A fronte di tale finanziamento è stato offerto in garanzia la porzione di fabbricato dell'immobile di sua proprietà, sito in Giussano (MI), via Cavour n.79, sopra richiamato

In data 29.06.2006 è stato registrato, presso l'agenzia delle Entrate di Desio, l'atto di compravendita di terreno edificabile che FORMICA Claudio ha venduto RADICE Massimo al prezzo di € 107.000.

In data 01.09.2006, FORMICA Claudio vende al prezzo di € 24.000, a MELNYK Inna l'unità immobiliare facente parte del complesso turistico – residenziale denominato la "Quercia" sito nel Comune di Zambrone ryv) e precisamente un appartamento ed un posto auto, contraddistinti al N.C.E.U. de predetto Comune nel seguente modo: foglio 4, parto 39, sub. 1101, cat. A3; consistenza 3 vani

foglio 4, parto 39, sub. 56, cat. C7; consistenza 9 mq,

acquistata in data 13.09.2002 da Accoriti Francesco.

FORMICA Claudio dal 10.07.2007 è locatario dell'autovettura HYUNOAI SANTAFE , targata OH259NA del valore di € 38.000,00.

FORMICA Claudio è strettamente legato a MELNYK Inna, sia da rapporti affettivi (i due hanno una figlia in comune FORMICA Claudia, nata a Carate Brianza il 07.10.2007, sia da rapporti economici testimoniati da due cessioni di quote avvenute in data 11.03.2008 ed in data 25.03.2004 relativi alle società TRIS srl e VIVA srl, già sottoposte a sequestro in data 13.07.2010, perché di fatto riconducibili a FORMICA Claudio.

Avuto riguardo alle compravendite immobiliari che hanno interessato FORMICA Claudio e la compagna MELNYK Inna nel 2006 occorre rilevare che:

- a fronte di una entrata finanziaria di FORMICA Claudio pari ad € 107.000 derivanti dalla cessione del 29.06.2006, la sua convivente, MELNYK Inna, ha dovuto sostenere una uscita di cassa pari ad 57.250 €, necessari a completare la somma richiesta per l'acquisto dell'immobile di Giussano via Pascoli n. 33/8 per il quale, come detto, è stato ottenuto un mutuo di soli € 130.000 a fronte di un valore complessivo della transazione di 187.250 €, senza considerare le ulteriori spesse varie e di natura notarile che normalmente accompagnano una compravendita;
- FORMICA Claudio, negli anni 2006 e 2007 ha sostenuto il pagamento di premi assicurativi per complessivi € 3.399, oltre alle rate, il cui importo non è conosciuto, del leasing dell'autovettura Hunday Santafè.

In sintesi, quindi, i redditi (al lordo delle imposte) dichiarati da FORMICA e dalla compagna MELNYK per gli anni 2006-2009, sono pari complessivamente ad ϵ 144.160. Da tale somma devono essere scorporati ϵ 51.408, importo complessivo delle rate dei mutui accesi dalla coppia, ed ϵ 3.399 relativi a premi assicurativi. Se ne ricava una differenza di 92.752, ovvero ϵ 23.188 annui al lordo delle imposte, importo che puo' considerarsi esiguo rispetto alle esigenze di sostentamento quotidiano di un nucleo familiare di tre persone, anche in considerazione del fatto che dalla banca dati Anagrafe Tributaria è emerso che per la sola annualità 2007 FORMICA ha sostenuto una spesa per telefonia mobile di oltre 2500 ϵ ed altri 847 ϵ di utenza elettrica.

Detti redditi appaiono ancor più modesti ove si consideri che FORMICA Claudio ha altre due figlie, Marika e Monica rispettivamente di 24 e 23 anni, avute da XODO Isabella, per il sostentamento delle quali, è lecito ritenere contribuisca seppur parzialmente in quanto i redditi dichiarati dalla predetta XODO nelle ultime annualità risultano decisamente bassi, ovvero: $864 \in \text{nel } 2004$, $16.681 \in \text{nel } 2005$, $23.818 \in \text{nel } 2006$, $14.816 \in \text{nel } 2007$, $12.741 \in \text{nel } 2008$ e $6.823 \in \text{nel } 2009$.

Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare che MELNYK Inna risulta, almeno formalmente, aver acquistato da FORMICA Claudio rispettivamente:

- nel 2004, le quote della VIVA Srl per € 60.000 a fronte di un reddito dichiarato nell'annualità in esame pari ad € 14.489,00;
- nel 2006, l'unità immobiliare facente parte del complesso turistico-residenziale denominato la "Quercia" sito nel Comune di Zambrone (VV), per 24.000 ϵ a fronte di un reddito dichiarato per la predetta annualità pari a 10.489 ϵ ;
- ne 2008 le quote della TRIS Srl per€ 21.000 a fronte di un reddito dichiarato nell'annualità in esame pari ad € 5.798,00.

Appare evidente che dette transazioni, anche in considerazione del legame sentimentale tra le due parti coinvolte, attesa l'impossibilità da parte di MELNYK Inna di farvi fronte con proprie fonti reddituali dichiarate, celino una fittizia intestazione di quote sociali e di beni immobili In conclusione, sussistono i presupposti per la confisca ex art. 12 sexies L. 356/92 degli immobili e delle quote riconducibili a FORMICA Claudio, ma intestati alla sua compagna MELNYK Inna

9 FOTI Bartolo, condannato per i reati ex artt. 416 bis e 629- art. 7 D.L. 152/91, violazione legge armi

Va ordinata la confisca della abitazione sito in Correzzana (MI), via J.F. Kennedy nr. 2, composta da due locali e servizi in piano secondo ed ampio vano non abitabile in sottotetto con annessi due vani di cantina ed un box ad uso autorimessa

Invero, FOTI, socio ed A.U. della Ital Costruzioni srl, ha presentato la dichiarazione dei redditi solo nel 1992; di tutta evidenza la sproporzione tra le fonti dichiarate e l'acquisizione immobiliare operata nel 2006, anche se con mutuo trentennale per il quale vengono pagate mensilmente rate da circa $903,48 \in$.

10 FUDA Cosimo, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va disposta la confisca di € 25.067,32 presso BANCA NUOVA Spa quale saldo del conto corrente n. 829 103844 presso la filiale di Grotteria, con sede in Via Gramsci n. 172.

Tale disponibilità infatti è sproporzionata rispetto alle dichiarazioni presentate dopo il 2004 (dal 2000 al 2004 non vi è alcun imponibile), avendo dichiarato nel 2005 € 1.376, nel 2006 € 1545, nel 2007 € 564,00

11 FUDA Pasquale, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca dell'abitazione sita in Grotteria (RC), via Contrada Bombaconi contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 33, part. 349, cat. A/4, atteso che il prezzo dell'immobile sopra descritto è stato corrisposto in contanti (€ 45.000) e che le esigue fonti di reddito di FUDA Pasquale e del suo nucleo familiare, in un arco temporale compreso dal 1999 al 2009, non risultano idonei a giustificare l'esborso della somma di € 45.000,00, per l'acquisto del'immobile.

12 GAMARDELLA ROCCO ANNUNZIATO, condannato per il reato ex art. 416 bis

Va ordinata la confisca della somma di € 47.283, 69 presso banca INTESA Sanpaolo Spa conto corrente nr. 0000/3526166, cifra incompatibile con i seguenti dati dichiarati al fisco:

Anno Modello Imponibile

2000 negativo

2001 negativo

2002 UNICO € 2.843,00

2003 UNICO € 4.680,00

2004 UNICO € 4.417,00


2005 UNICO € 4.687,00

2006 UNICO € 1.876,00

2007 UNICO € 4.751,00

13 IULIANO Francesco Massimo, condannato per il reato ex art. 73 c. 1 DPR 309/90

Va ordinata la confisca dei 23 Kg di perle coltivate del valore di € 350.000/400,000, rinvenuti in sede di perquisizione domiciliare, stante il valore dei beni sproporzionato ai redditi dichiarati, avendo IULIANO, titolare di una ditta individuale avente ad oggetto la vendita di autoveicoli, dal 1991 al 2008, presentato solo la dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette con modello 101 nell'anno 1992, dichiarando € 6.670,93.



14 LAMARMORE Antonino, condannato per il reato ex art, 416 bis cp

<u>Va</u> ordinata la confisca dell'abitazione sita in Limbiate, Via Bolzano 4, con magazzini e locali di deposito e della somma di € 58.398,23 di cui al conto corrente n. 057/12765 acceso presso la banca popolare di Milano, trattandosi di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ed all'attività svolta.

Lamarmore è titolare dell'omonima ditta individuale (che ha cessato l'attività, iniziata nel 2006, il 31.12.2008) ed ha presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi:

Anno Modello Imponibile 2000 UNICO L. 21.812.000 2001 UNICO L. 36.012.000 2002 UNICO € 17.794,00 2003 UNICO € 16.436,00 2004 UNICO € 17.217,00 2005 UNICO € 15.497,00 2006 UNICO € 18.301,00 2007 UNICO € 15.218,00

Il nucleo familiare dell'imputato risulta aver dichiarato complessivamente € 188.321 nel periodo 2000-2009, ovvero 18.832 € annui lordi che difficilmente possono risultare sufficienti alle necessità quotidiane di 4 persone; chiaramente sproporzionata la cifra di 35.000 € versati nel 2009 per l'acquisto dell'immobile sopra indicato senza accensione di alcun mutuo.

Va altresì evidenziato che la famiglia LAMARMORE risiede in un immobile sito in Limbiate (MB), via Toscanini nr. 23, diverso da quello acquistato nel 2009. Non essendo presenti alle banche dati atti di registro di locazione di fabbricati, né essendo stati rinvenuti atti di compravendita e/o donazione riferibili a detto immobile di Limbiate, è da ritenere che la famiglia vi risieda in ragione di una locazione per la quale viene comunque versato un canone.

15 LAURO Vincenzo, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca dei seguenti beni

 Abitazione (in comproprietà per la quota del 50% con la moglie Caruso Anna) sita in Sesto San Giovanni (MI), via Cavallotti n. 257, al secondo piano costituita da tre vani con annessa cantina.

 Immobili siti in Sesto San Giovanni (MI), Viale Giuseppe Mazzini n. 33, sita al piano terra, contraddistinti al N.C.E.U. nel seguente modo:

foglio 11, part. 135, sub. 701, cat. C/2, cons. 215 mq. (porzione di capannone) foglio 11, part. 287, sub. 3, cat. C/2, cons. 20 mq. (locale uso deposito)

trattandosi di beni immobili di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e all'attività economica esercitata.

Invero, LAURO VINCENZO risulta:

• titolale dell'omonima ditta individuale - ubicata in Sesto San. Giovanni (MI), via Mazzini n. 33, inizio attività 22.09.2004. Oggetto sociale: Fabbricazione porte, finestre,imposte e cancelli metallici;

CARUSO Anna: negativo; LAURO Davide: negativo; LAURO Martina: negativo.

Dall'atto di compravendita emerge chiaramente, tra le modalità di pagamento del corrispettivo, che LAURO Vincenzo e CARUSO Anna hanno corrisposto la somma relativa dovuta per l'acquisto degli immobili siti a Sesto San Giovanni in Viale Mazzini n 33, nel seguente modo:

Nr 1 assegno bancario dell'importo di € 50.000 datato 12.09.2008;

nr 4 assegni circolari dell'importo di ϵ 50.000 e nr 1 assegno circolare di ϵ 16.000 emessi in data 26.03.2009 dal CREDITO ARTIGIANO SPA, all'ordine della parte venditrice per un importo totale di ϵ 266.000.

LAURO Vincenzo ha quindi utilizzato la somma mutuata per far fronte solo parzialmente alla compravendita, corrispondendo complessivi \in 116.000 attraverso disponibilità finanziarie proprie.

In merito, si evidenzia che LAURO Vincenzo inizia a dichiarare redditi superiori ad € 20.000 solo a partire dall'anno 2006, mentre le annualità precedenti gli importi risultano nettamente inferiori ed insufficienti per la creazione della citata provvista di 116.000 €.

Quanto al nucleo familiare di LAURO VINCENZO, va evidenziato come, per i periodi d'imposta dal 1992 al 2004 risultino dichiarati redditi, estremamente ridotti e che CARUSO Anna per alcune annualità (2000, 2002 e 2003) non presenta dichiarazioni.

I redditi complessivi del nucleo familiare iniziano a crescere dall'anno 2005 in ragione, tra l'altro, dell'avvio dell'attività relativa alla impresa individuale.

Relativamente all'operazione del 1992, occorre rilevare che l'acquisto dell'immobile è avvenuto per un importo complessivo di L. 100.000.000, a fronte di un mutuo di un importo pari a L.80.000.0000. Se ne ricava che i coniugi LAURO hanno dovuto saldare la

restante parte del corrispettivo, 20.000.000 lire, con disponibilità proprie la cui provvista appare sproporzionata con i redditi della famiglia nei primi anni 90, così come anche sproporzionata risulta la rata del mutuo contratto nel 1992 in quanto incompatibile con i redditi dichiarati e con le necessità connesse al quotidiano sostentamento di una famiglia di 4 persone (due figli nati nel 1994).

Con riferimento, invece, all'acquisto degli immobili operato nel 2009, se da un lato i redditi di LAURO Vincenzo del 2009 appaiono del tutto idonei a giustificare la rata del mutuo acceso, d'altra parte occorre sottolineare che gli stessi redditi e quelli delle annualità precedenti, seppur consistenti, almeno dal 2006 e seppur considerati congiuntamente con quelli della moglie (complessivamente risultano dichiarati tra il 2000 ed ilo 2009 ϵ 186.902,00 pari ad una media di ϵ 20.766,89 annui) non risultano idonei a giustificare la provvista di 116.000 ϵ che LAURO paga tra il 2008 ed il 2009 con disponibilità proprie.

Per i motivi sopraindicati va altresì disposta la confisca:


- Somma di euro 90.714,51 risultante da c/o Credito Artigiano Spa;
- c/c n. 58/1334 intestato a "Il Serramento di Lauro Vincenzo", con saldo creditore pari ad € 11.137,41;
- c/c n. 58/30600 intestato a Vincenzo Lauro, con saldo creditore pari ad € 2.867,94;
- dossier titoli n. 58/22/257 intestato a Vincenzo Lauro contenente strumenti finanziari aventi un controvalore pari ad € 6.852,36 (valorizzazione all'1.10.2010);
- cartaperta n. 58/537953, intestata a Vincenzo Lauro con saldo creditore pari € 399,22;
- gestione patrimoniale n. 58/1696 intestata a Vincenzo Lauro avente un controvalore di € 51.135,99 (valorizzazione all'1.10.2010);
- c/c n. 58/1334 intestato a "Il Serramento di Lauro Vincenzo", con saldo creditore pari ad € 13.621,59;
- c/o Poste Italiane Spa: deposito risparmio saldo euro 200,00;
- buoni postali euro 4.500,00

16 MAIOLO Antonio, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Abitazione + box siti in Rivolta D'Adda, Via Modigliani nr. 9, avente un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato.

Invero, per l'acquisto dell' immobile è stato chiesto ed ottenuto un mutuo per soli 110.000 € rispetto ai 245.000 € complessivi della compravendita, a fronte dei seguenti redditi dichiarati dall'imputato:

Anno 2002 Euro 2.891 Anno 2003 Euro 1.698 Anno 2006 Euro 11.333



La EUROPA PALLETS SRL società di cui MAIOLO Antonio risulta rappresentante legale e socio al 51% dal 07.03.2006, ha presentato nel 2005 dichiarazione di redditi per € 30.830

17 MAIOLO Cosimo, condannato anche per il reato ex art. 416 bis cp

Va disposta la confisca dell'abitazione e del box siti in Rivolta D'Adda, Via Modigliani 9, tenuto conto del valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato

Invero, MAIOLO Cosimo risulta essere stato:

- dal 10.04.2003 al 22.05.2003 rappresentante legale della EUROPA PALLETS S.r.l.
 P.1. 03937130965 e, fino al 07.03.2006, socio al51%;
- dal 20.09.1991 al 07.09.2010 rappresentante legale della ALFA di MAIOLO Cosimo e C. S.n.c. P.1. 10450920151-società cancellata;
- dal 04.05.1989 rappresentante legale della COSo Ma. T. S.r.l. P.1. 01101360806società inattiva;
- dal 27.02.1992 al 27.07.2010 socio della *TRE MSNC DI MANNa Enzo E C.*. P.1. 10603950154- società cancellata.

L'imputato ha presentato le seguenti dichiarazioni di reddito:

anno 1992 Lire 462.000 anno 1998 Lire 1.074.020 anno 1999 Lire 748.000 anno 2000 Lire 2.320.000 incompatibili con l'acquisto degli immobili.

18 MALGERI Roberto, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca dell' abitazione sita in Milano, via Don Giovanni Calabria nr. 24 e due box , il cui valore è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ed all'attività economica esercitata.

MALGERI Roberto in comunione con la moglie Tarzia Patrizia hanno effettuato le seguenti operazioni:

• VENDITA Abitazione sita in, via Milano, via Don Giovanni Calabria nr. 24 contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 204, parto 214 sub.501, cat. A/3. (quinto piano)

ACQUISTO abitazione sita in Milano, via Don Giovanni Calabria nr. 24 contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo:

foglio 204, parto 256 sub.59, cat. A/3, PIANO SECONDO;

foglio 204, parto 256 sub.97, cat. Al3 BOX;

foglio 204, parto 256 sub.97, cat. A/3 BOX;

È importante sottolineare che dall'atto emerge chiaramente che i coniugi MALGERI, antecedentemente al 04.07.2006 e quindi oltre un anno e mezzo prima della cessione del loro immobile del 13.12.2007, avevano già versato la cifra di 177.400 €, IVA compresa per l'acquisto della nuova casa.

Pertanto, alla luce dei redditi dichiarati complessivamente dal nucleo familiare MALGERI nei dieci anni precedenti, ovvero dal 1997 al 2007 (qui di seguito riportati), pari a complessivi € 269.290,42, è lecito individuare una netta sproporzione in quanto escludendo dai redditi complessivi decennali (269.290 € appena indicati) la somma di 177.400 € versati dai coniugi Malgeri prima del 2007 per l'acquisto dell'immobile, se ne ricava che gli stessi avrebbero dovuto sopravvivere con complessivi 91.890 € per dieci anni, ovvero 9.180 € annui. Tale cifra appare nettamente insufficiente a far fronte alle necessità quotidiane di una famiglia di 4 persone.

Tale sproporzione risulta ancor più evidente laddove si consideri che nel 1992 i coniugi ebbero una rilevante uscita finanziaria connessa all'acquisto, per 135 milioni di lire senza accensione di mutuo, dell'immobile poi venduto nel 2007 a Fasoli Luca.

<u>Va altresì confiscata la somma di euro 406.637,93</u> presso Banca Monte dei Paschi di Siena/ Prima Sgr per le ragioni sopraesposte ed essendo i redditi dichiarati di Malgeri incompatibili con gli acquisiti degli immobili e con tali risparmi, atteso che lo stesso ha dichiarato:

Anno Modello Imponibile 2000 730 L. 30.449.000 2001 730 L. 31.505.000 2002 730 € 16.470,00 2003 730 € 17.208,00 2004 730 € 18.332,00

2005 730 € 18.528,00 2006 730 € 18.606,00 2007 730 € 19.354,00

19 MANDALARI Nunziato, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca dei seguenti beni il cui valore è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato (sotto riportato) ed alla attività economica esercitata, stante il titolo del reato per il quale l'imputato è stato condannato

- Terreno sito a Bollate (MI) loc. Parco Groane
- · Terreno sito a Bollate (MI) loc. Parco Groane
- · Terreno sito a Bollate (MI) loc. Parco Groane
- · Terreno sito a Bollate (MI) loc. Parco Groane
- Negozio p.T sito a Paderno Dugnano (MB) in Via Messico, 3
- · Negozio p.T sito a Cuasso al Monte (VA) in Via per Cuasso al Piano, 14
- · Abitazione p.T sito a Cuasso al Monte (VA) in Via per Cuasso al Piano, 14
- autovettura BMW targata DT702PP di proprietà di MANDALARI Nunziato
- saldo attivo conti correnti e custodia ad Assago presso gli uffici legali della banca Intesa Sanpaolo, per un importo di € 23.998,67

Evidente la sproporzione, alla luce dei redditi dichiarati da MANDALARI Nunziato

A === =	Modello	Ufficio	I
Anno	Modello	QINCIO	Imponibile
1991	740		Euro 2.349,87
1992	740		Euro 7.759,76
1993	740		Euro 2.092,68
1994	740		Euro 8.878,62
1995	740		Euro 8.879,44
1,7,0			2410 0:07 2711
1996	740		Euro 6.507,35
1005	T.T		
1997	Unico		Euro 1.596,88
1998	Unico		Euro 1.561,76
		l	
1999	730		Euro 15.396,61
			
2000	730		Euro 16.135,66
2001	730		Euro 19.677,52
	750		Euro 19.077,02



2002	Unico	Euro 10.146,00
2003	Unico	Euro 11.303,00
2004	Unico	Euro 22.141,00
2005	Unico	Euro 8.158,00
2006	Unico	Euro 0
2007	Unico	Euro 0

20 MANDALARI VINCENZO, condannato anche per il reato ex art. 416 bis, oltre che per usura aggravata

Va ordinata la confisca dei seguenti beni:

- diritto di superficie di abitazione e nr. 2 box auto siti in comune di bollate (mi), frazione cassina nuova, via don minzoni nr. 12.
- usufrutto di capannone artigianale composto da un vano ad uso laboratorio, due vani ad uso ufficio, due ripostigli, uno spogliatoio, due servizi igienici e cortile, il tutto sito in Bollate (MI), via San Bernardo nr. 6
- saldo attivo conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della Banca Intesa Sanpaolo, per importo di euro 464.075,08
- Saldo attivo conti correnti e titoli a custodia, a Milano presso gli uffici legali della Banca Popolare di Milano per la Banca di Legnano, per un importo di euro 6721,58
 - Saldo attivo conti correnti, a Bollate presso gli uffici della Banca Nazionale del Lavoro, per importo di euro 4.755,02
 - IMMOBILIARE ROSALBA SRL
 - IMES SRL
 - FIMA COSTRUZIONI SRL.
 - Quote nominale di euro 5000,00 di MANDALARI Vincenzo della società MACI SRL
 - Quote nominale di euro 15.300,00 di MANDALARI Vincenzo della società D&G SRL;

 Relazione bancaria accesa presso UBS di Lugano intestata a mandalari Vincenzo e riportante un saldo attivo pari a € 562.269,00

Nella conversazione ambientale del 13.7.08 Mandalari Vincenzo afferma chiaramente di aver intestato fittiziamente beni alla moglie (Firmanò Rosalba) e ai due figli Mandalari Giuseppe e Marcella

MANDALARI:	"sì, sì. Ealla I.M.E.S. io c'ho dentroalla I.M.E.S. c'ho mia
1	moglie che mi è diventata più grossa di quanto io pensavo la
	I.M.E.S. perché la I.M.E.S. per me dovevano essere intestati
	solo i mezzi, quindi oggi ci sono e domani non ci sono. Poi
	invece per un motivo di forza maggiore enon sò: quel
	condominio che ho comprato lì a Cascina Nuova la cooperativa
}	dice: "no Enzo noi conosciamo la I.M.E.S., vogliamo la I.M.E.S."
1	e va be intestiamo alla I.M.E.S.
SPAGLIARISI:	"(inc)
MANDALARI:	"eil magazzino lo abbiamo intestato alla I.M.E.S., per motivi
	fisca <u>li</u>
SPAGLIARISI:	"fiscali
MANDALARI:	"perchè hai capito?
SPAGLIARISI:	"c'hai ragione
MANDALARI:	"però c'è Agostino che c'ha come amministratore, io procuratore
	generale, Agostino come amministratore potere di firma
	(inc) male che va gli ho detto: "Agostino vieni a dammi la
	procura a me"
SPAGLIARISI:	"eh eh
MANDALARI:	"(inc) perché mia moglie là ha l'ottanta per cento alla
	I.M.E.S. e Agostino c'ha il venti. Anche se io non ci ho mai
_	spiegato a mia moglie cosa vuol dire
SPAGLIARISI:	
	"avere l'ottanta per ceto di una società
SPAGLIARISI:	"sì, sì, e sì.
MANDALARI:	"Poi è proprietario della Rosalba mia moglie, perché Rosalba si
	chiama per lei
SPAGLIARISI:	"sì, sì, sì
MANDALARI:	"il proprietario della <u>Rosalba</u> ma io ci faccio poco
SPAGLIARISI:	"anche della <u>FI.MA.</u> arriva da te MA., dico della FI.MAnon è
	lail suo cognome la FI.MA? Lei come si chiama?
MANDALARI:	"FI.MA eral'abbiamo fatta io e Pino quando ho comprato il
	terreno acomo. L'abbiamo fatta io e Pino
SPAGLIARISI:	"pensavo che
MANDALARI:	"poi io gliel'ho girata FIMMANO' MANDALARI
SPAGLIARISI:	



MANDALARI:	"ma gliel'ho girata io
SPAGLIARISI:	"ah
MANDALARI:	"quella era, veramente era FIORE MANDALARI io gliel'ho
	girata così.
SPAGLIARISI:	"eh eh
MANDALARI:	"ma della Fl.MA. lei conta quanto conti tu, uguale.
SPAGLIARISI:	"ah ah ah e allora.
MANDALARI:	"Perché lì c'ha il trentacinque percento mia mamma ed il
	sessantacinque per cento io e in più io c'ho la carica di
	amministratore. Infatti quella che raccoglie tutto poi è la
	FLMA
SPAGLIARISI:	"eh
MANDALARI:	"eh eh, lo scopo è quello tutto alla FLMA.
SPAGLIARISI:	"eh sì
MANDALARI:	"la Rosalba si è chiusa appena vendo i box
SPAGLIARISI:	"appena vendo i box
MANDALARI:	"forse c'ho intenzione addirittura, appena sistemo con il
	comune gliele vendo tutti alla FI.MA
SPAGLIARISI:	"ah fare
MANDALARI:	"sì. Vedo di fare un cambio, anche per motivi fiscali così la
	mando in liquidazione, la chiudo
SPAGLIARISI:	"in liquidazione e via
MANDALARI:	"perché è troppo che è aperta e poi rimane padrona tutta la
	FI.MA Gavirate già l'ho comprato a nome FI.MA., gli altri
	terreni che sto comprando tutti come FI.MA li ho comprati
SPAGLIARISI:	"come FI.MA. sì. Sì
	omissis

Immobiliare Rosalba srl, Imes srl e Fima Costruzioni srl sono società aventi un cospicuo patrimonio immobiliare che sono nella disponibilità di Mandalari.

Le quote di tali società vanno confiscate ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 306/92, in quanto il valore dei beni intestati alla società, così come il valore degli altri beni sopraindicati è sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati da Mandalari e qui di seguito indicati:

Anno	Modello	Ufficio	Imponibile
1990	Mod. 740		€ 1.790,55
1991	Mod. 740		€ 1.077,32
1992	Mod. 740		€ 10.374,06
1993	Mod. 740		€0
1994	Mod. 740		€0
1995	Mod. 740		€ 4.144,05



19 96	Mod. 740	€ 18.720,52
1997	Mod. Unico	€ 16.598,92
1999	Mod. Unico	€ 15.700,28
2000	Mod. Unico	€ 15.235,47
2002	Mod. Unico	€ 1.663,00
2003	Mod, Unico	€ 11.727,00
2004	Mod. Unico	€ 6.677,00
2005	Mod. Unico	€ 37.670,00
2006	Mod. Unico	€ 19.349,00
2007	Mod. Unico	€ 34.667,00

21 MEDICI Giuseppe Antonio condannato anche per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca della NEW RE IX SRL

Il ristorante Re IX di Rescaldina è stato oggetto di confisca in prevenzione come da decreto Trib. Milano sez. aut. Misure di prevenzione n. 138/04 e poi ceduto in affitto alla società New Re IX srl, facente originariamente capo a Zoccoli Giuseppe (nato a Siderno il 6.8.76) e che oggi vede come socio unico e amministratore Riva Adelio, nato a Legnano il 27.7.73.

Dalle indagini tecniche è emerso che il ristorante (oggi gestito da New Re IX) è nella piena disponibilità di Medici Giuseppe Antonio, affiliato alla locale di Lonate Pozzolo. Qui di seguito le intercettazioni rilevanti


28.8.08

MEDICI Giuseppe Antonio chiede a Lopez Angelo se al ristorante si sono presentati tutti e se hanno fatto la spesa Lopez conferma aggiungendo che hanno fatto anche le pulizie ed è tutto a posto. Infine i due scherzano sul fatto che Medici rientri o meno. Lopez dopo dice di avere preparato il locale, e che per domani sera era tutto pronto, dopo parla che lui per cause fisiche doveva andare a Bologna. Medici dopo dice che andranno insieme.

7.9.08

MEDICI Giuseppe Antonio e Di Calabro, parlano del fratello.(omissis). Di Calabro chiede a MEDICI se è aperto (ristorante .) MEDICI Conferma aggiungendo che è già stanco, poi DI CALABRO chiede come sta il "Mastro" (MUSCATELLO Salvatore) MEDICI dice di essere andato a trovarlo e che si trova ancora ricoverato all'Ospedale di Mariano Comense e che il 9 dovrebbero dimetterlo.

12.12.08



MEDICI Giuseppe Antonio riferisce all'interlocutore che ha trovato il suo numero. L'interlocutore riconosce MEDICI e gli dice di essere LUCA l'amico di Luca Scaglion(utenza intestata alla SEA SOCIETA ESERCIZI AEROPORTUALI SPA). L'interlocutore Luca, dopo i saluti lo ringrazia per la serata al ristorante I due continuano nella conversazione e parlano di lavori di riparazione che MEDICI avrebbe eseguito al ristorante specificando che si è rotta la cappa. Luca riferisce a MEDICI che avrebbe piacere di invitarlo a cena in casa sua, quindi gli domanda il giorno di chiusura del ristorante .MEDICI replica dicendo che lui adesso non chiude mai, comunque quando vuole lui può venire, però non è un problema possono organizzare da lui. I due si accordano di risentirsi

Trattandosi di bene di cui MEDICI è titolare tramite intestazione fittizia, ne va disposta la confisca.

22 MOSCATO Annunziato Giuseppe, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca dei seguenti beni:

- c/c 42/86268 cointestato con Crea Antonia c/o Banca Popolare di Bergamo Fil.
 Desio con saldo odierno di euro 1.544,17;
- c/c 42/204 cointestato con Crea Antonia c/o Banca Popolare di Bergamo Fil. Desio con saldo odierno di euro 5.315,61;

Dallo specchietto che segue emerge con evidenza la sproporzione tra le movimentazioni ed i redditi dichiarati da Moscato, che pure si riportano.

SOGGETTO	COINTESTATARIA	TIPO	RAPPORTO BANCA
IMPORTO			
MOSCATO	Crea Antonia	C/C e C/Evidenza	Banca Popolare
Bergamo € 6.866,75			-
Annunziato			
MOSCATO	Crea Antonia	Dossier garanzie	Banca Popolare
Bergamo € 296.774,73		· ·	•
Annunziato			
MOSCATO	Crea Antonia		UBI PR PRAMERICA
SGR € 146.399,09			
Annunziato			
Moscato			
Annunziato		Polizza Assio	rurativa Banca Pop.
Bergamo € 100.000,00			



I redditi di Moscato Annunziato sono i seguenti:

Anno Modello Imponibile

2000 UNICO L 2.793.000

2001 UNICO L 3.225.000

2002 UNICO € 2.103,00

2003 UNICO € 27.607,00

2004 UNICO € 32.544,00

2005 UNICO € 34.562,00

2006 UNICO € 34.706,00

2007 UNICO € 33.429,00

23 PANETTA Pietro Francesco, condannato per il reato ex art. 416 bis co

Va ordinata la confisca del diritto di superficie su appartamento sito in Bollate – località Cassina Nuova, via Archimede n. 23, ai piani primo e secondo collegati da una scala interna, composto da quattro locali e servizi con annesso solaio al piano terzo, cantina, box e posto auto al piano interrato, stante la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati da Panetta, dalla moglie Zangari Maria e dai figli, di cui agli atti

Il prezzo convenuto per l'assegnazione del diritto di superficie per anni 90 delle sopracitate unità immobiliari è pari a Lire 234.687.410 (equivalente a € 121.206,00) oltre l'IVA, corrisposto con le modalità di seguito specificate:

lire 176.633.362 (equivalente in € 91.223,00), con disponibilità proprie che la parte assegnante dichiara di averle ricevuto dalla parte assegnataria;

lire 58.054.048 (equivalente in \in 29.982,00), mediante accollo di una frazione del mutuo contratto dalla Cooperativa Edilizia San Vito.

Sul punto va solo evidenziato che nel 1998 il nucleo familiare risulta aver dichiarato appena € 5.870, mentre tra il 1992 ed il 1998 i redditi complessivi della famiglia sono stati di appena € 69.844, pari ad una media di 9.977 € annui, somme evidentemente insufficienti a giustificare la corresponsione di 176.633.362 lire (€ 91.223) che i coniugi PANETTA risultano aver pagato con disponibilità proprie in data antecedente a quella della stipula dell'atto.

24 PELAGI Vincenzo Domenico, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

R

Va ordinata la confisca dell'appartamento sito nel Comune di Cogliate (MI), via Ai Campi n. 4 con annessa area in uso esclusivo, posto al piano terra, composto da tre locali oltre accessori, e vano autorimessa posto al piano sotterraneo, trattandosi di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e all'attività economica esercitata

PELAGI, titolare della ditta individuale "L'ANTICO FORNO DI PELAGI VINCENZO", avente sede legale a Ceriano Laghetto (MI), via Matteotti n. 6, costituita in data 20.07.2007 e la moglie FERRERI Tiziana, hanno versato, come risulta dal rogito, al venditore prima del 4.7.2006 la cifra di 72.800 €, ed ulteriori 12.480 € con assegno datato 11.08.2006.

Nonostante alla data di stipula (4.6.2007) fossero stati già versati complessivi 85.280, al rogito era stato contestualmente acceso un mutuo del valore della compravendita.

Alla luce dei redditi dichiarati complessivamente dal nucleo familiare PELAGI nei dieci anni precedenti – dal 1997 al 2007 - pari a complessivi € 147.212,52, è chiara una netta sproporzione in quanto escludendo dai redditi complessivi decennali (€147.212,52) la somma di € 85.280 versati dai coniugi Pelagi prima del 2007 per l'acquisto dell'immobile, se ne ricava che gli stessi avrebbero dovuto sopravvivere con complessivi 61.932 € per dieci anni, ovvero 6.193 € annui.

E' di tutta evidenza che tale cifra sia nettamente insufficiente a far fronte alle necessità quotidiane di una famiglia di 2 persone, soprattutto ove si consideri che nel 2004 i coniugi ebbero una uscita finanziaria connessa ad una locazione non finanziaria di fabbricato per € 6.600 controparte MALAVASI Claudia.

25 PORTARO Marcello Ilario, condannato, oltre che per il reato ex art. 416 bis cp. per art. 73 c. 1 DPR 309/90 e 648 cp

Va ordinata la confisca della abitazione sita in Pioltello (MI), via Milano nr. 39 già nr. 18, sequestrato d'urgenza dal P.M. il 19.11.10, sequestro convalidato dal GIP il 29.11.20120 ed annullato dal Tribunale del Riesame per "carenza assoluta di motivazione", nuovamente sequestrato il 27.12.2010 dal GIP.



Invero, il nucleo familiare di PORTARO è composto da lui e dalla convivente MATERA Rita.

L'imputato non svolge attività economiche; la Matera è socia al 50% della ELEGANCE s.n.c. di MATERA Rifa e KOBLOVA Aliona.

PORTARO non ha, fino al 2002, sostanzialmente prodotto redditi mentre la convivente dal 1993 al 2000 ha conseguito redditi modestissimi o addirittura nulli e negli ultimi tre anni monitorati espone redditi lordi di circa € 3.000 Euro annui.

A fronte di tale modestissima situazione economica, il 30.07.2003 la MATERA ha acquistato l' immobile in Pioltello per la cifra, evidentemente inferiore al vero (prova ne è che contestualmente alla vendita è stato anche acceso un mutuo per il capitale di 120.000 Euro), di € 35.000, pagati prima del rogito.

Alla luce degli elementi riferiti, considerate le esigue fonti di reddito in capo ai due conviventi, è difficile comprendere come gli stessi siano in grado di sostenere la rata di mutuo quantificata in € 732,94 mensili, pari ad € 8.795 annui, collegata all'acquisto dell' abitazione familiare sita in Pioltello, di proprietà di MATERA Rita, attraverso disponibilità lecite, anche in considerazione delle necessità di sostentamento quotidiano nonché delle rate di *leasing* dell'auto BMW 320 e dell'ulteriore canone di locazione di fabbricato (con la socia KOBLOVA, per un valore dichiarato di euro 15.000) a carico della donna.

L'immobile che ne occupa è certamente nella disponibilità (anche) dell'imputato convivente con la formale intestataria.

26 RUSSO PASOUALE condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va disposta la confisca, stante il titolo di reato e la disponibilità di somme per circa € 500.000 dei seguenti beni

c/c n. 8/4234 intestato a Russo Pasquale con saldo creditore pari ad € 37.893,64

c/c n. 8/78306 intestato a "Russo Pasquale e Cammareri Francesca", con saldo creditore pari ad € 65.986,13;

dossier titoli a custodia n. 8/01/7838 intestato a "Russo Pasquale" contenente strumenti finanziari aventi un controvalore pari ad € 19.665,88 (valorizzazione all'1.10.2010);

gestione patrimoniale n. 8/4693, intestata a Russo Pasquale avente un controvalore pari ad € 215.190,86 (valorizzazione all'1.10.2010);

dossier titoli n. 8/01/8036, intestato a "Scibilia Serafina, Russo Pasquale e Russo Giuseppe" contenente strumenti finanziari aventi un controvalore di € 51.893,78

Saldi, depositi, gestione patrimoniale incompatibili con i redditi dichiarati, avendo RUSSO presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi:

Anno Modello Imponibile

2000 730 L. 67.906.000 2001 730 € 33.906,00 2002 730 € 33.715,00 2003 730 € 28.698,00 2004 730 € 28.637,00 2005 730 € 28.051,00 2006 730 € 28.533,00 2007 730 € 29.078,00

27 SGRO' Giuseppe, condannato anche per il reato ex art. 416 bs cp

Va ordinata la confisca, stante il titolo del reato per il quale Sgrò è stato condannato ed essendo il valore dell'immobile sproporzionato ai redditi dichiarati, dell'appartamento ad uso abitazione al piano terra, composto da due locali e servizi con annessa porzione di area ad uso esclusivo, sito nel comune di Cesano Maderno (MB) in via della Liberazione n. 6

Invero, SGRO', sposato con TURINA FRANCESCA e con due figli minori, nati nel 2006 e nel 2008.

- dal 13.03.2006 (data di costituzione), è socio amministratore della "SGRO' snc di SGRO'Giuseppe &C.", esercente l'attività di installazione, riparazione e manutenzione di impianti di climatizzazione, capitale sociale pari ad € 5.000, di cui è titolare delle metà delle quote sociali, mentre l'altra metà è detenuta dalla moglie del fratello, Eduardo Salvatore, ovvero MALVONE Stefania, socio amministratore (dal 24.02.2009);
- dal 30.01.2008 (data di costituzione) è socio (e liquidatore dal 10.03.2009) della "S.G.C. srl5", esercente l'attività di installazione, riparazione e manutenzione di impianti di climatizzazione, capitale sociale pari ad € 10.000, di cui è titolare della metà delle quote, mentre l'altra metà è detenuta del fratello, Eduardo Salvatore;

R 000852

- dal 30.01.2008 (data di costituzione), è socio accomandatario della "BRU. EDO sas" impresa inattiva, esercente l'attività di vendita al dettaglio di oggettistica per la casa e la persona,di prodotti alimentari e per la casa, capitale sociale pari ad € 5.000, di cui è titolare del 75% del capitale sociale pari ad € 3.750 di quote di conferimento, la restante parte sono di proprietà della moglie TURINA Francesca, socio accomandante.

La moglie, TURINA Francesca:

- dal 06.07.2009 (data di inizio attività) è titolare della ditta individuale "UN DIAVOLO PER CAPELLO", , esercente l'attività di parrucchiere, con sede legale in Cesano Maderno (MB) via S. Carlo Borromeo n. 6;
- dal 30.01.2008 (data di costituzione) è socio accomandante della "BRU. EDO sas" impresa inattiva, , esercente l'attività di vendita al dettaglio di oggettistica per la casa e la persona, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via della Liberazione n. 6, capitale sociale pari ad € 5.000, di cui è titolare del 25% del capitale sociale pari ad € 1.250 di quote di conferimento, la restante parte sono di proprietà del marito SGRO' Giuseppe, socio accomandatario:
- dal 18.09.2002 è socia accomandataria della "IO E... ROBYLINE DI TURINA FRANCESCA Sas", (in attività), esercente l'attività di servizi dei saloni di parrucchiere, con sede a Seveso (MB), piazza Mazzini n.1;
- è stata socia della "IO E ROBYLINE DI TURINA Francesca & C. snc" (cessata), esercente l'attività di servizi dei saloni di parrucchiere, con sede a Seveso (MB), piazza Mazzini n.1.

Con riferimento alla posizione reddituale del nucleo familiare di SGRÒ Giuseppe, per gli anni compresi dal 1994 al 2009 (quindici anni), ovvero per le annualità in cui risultano presentate le dichiarazioni dei redditi, sono stati dichiarati redditi pari ad un totale complessivo di € 108.811. In particolare, ad eccezione del 2007, a partire dal 2005 la famiglia ha dichiarato redditi complessivi molto esigui, con un picco minimo di • 3.595 € per il 2009, comunque tali da rendere sproporzionata la rata mensile del mutuo contratto nel 2005, che comporta un uscita finanziaria annuale di € 11.542,68, soprattutto ove si consideri la necessità, comunque, di assicurare i primari fabbisogni di 4 persone.

28 SOUILLACIOTI Antonio, condannato, oltre che per violazione delle leggi <u>sulle armi, per usura (capi 73 e 74)</u>

Va ordinata la confisca (non riportata in dispositivo) dell'appartamento sito a Guardavalle (CZ) in via Nazionale , trattandosi di confisca obbligatoria, stante il valore dei beni sproporzionato ai redditi dichiarati.

Squillacioti ha infatti presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi:

nel 2003 0

nel 2004 0

nel 2005 0

nel 2006 € 56.786 nel 2007 € 32.173 nel 2008 € 29.305

29 STRANGIO Salvatore, condannato anche per il reato ex art. 416 bis co

Sulla base dei principi in diritto indicati in premessa, va ordinata la confisca dei seguenti beni, non indicata in dispositivo, stante il valore dei beni sproporzionato ai redditi dichiarati:

- ½ dei seguenti immobili:

un vigneto iscritto al Foglio: 39 Particella: 208 – consistenza are 23 ca 50, del catasto dei terreni del comune di Ardore (RC);

un seminato iscritto al Foglio: 39 Particella: 601 – consistenza are 23 ca 29, del catasto dei terreni del comune di Ardore (RC);

un seminato iscritto al Foglio: 39 Particella: 603 – consistenza are 06 ca 91, del catasto dei terreni del comune di Ardore (RC), intestati a Strangio Salvatore e Catanzariti Giuseppa;

un vigneto iscritto al Foglio: 38 Particella: 197 – consistenza are 03 ca 00- are 06 ca 40, del catasto dei terreni del comune di Ardore (RC) e un uliveto-seminato iscritto al Foglio: 38 Particella: 196 – consistenza are 03 ca 00- are 06 ca 40, del catasto dei terreni del comune di Ardore (RC), entrambi intestati a Strangio Domenico;


Quote societarie:

- 99% quote (pari a € 9.900,00) della società "S.B.S. sri" con sede legale in Milano, Via San Luca nr.10, P.IVA nr.05670230969, R.E.A. nr.MI-1838811;
- 90% quote (pari a € 9.000,00) della società "S.A.D. BUILDING srl", con sede legale in Milano, Via Giovanni da Milano nr.15, P.IVA nr.06368900962, R.E.A. nr.MI-1889024

Deposito a Risparmio nominativo nr. 787801 intestato alla moglie Catanzariti Giuseppa con saldo di € 762.28.

Strangio è quindi titolare dei seguenti beni;

- 100% delle quote della società L'Ancora s.r.l., di cui Strangio è stato ritenuto dominus effettivo nonostante la intestazione formale a tale Bombardieri acquistate nel giugno del 2006 (capitale sociale di euro 10.000,00, valore stimato di euro 400.000.00 al momento dell'acquisto della società dai precedenti titolari);
- 99% delle quote della società S.B.S. s.rl. costituita in data 22 febbraio 2007 anche formalmente intestate a Strangio (capitale versato pari ad euro 9.900,00);



- 90% delle quote della società S.A.D. Building s.r.l. - costituita in data 30 ottobre 2008 anche formalmente intestate a Strangio (capitale sociale versato pari ad euro 9.000,00).

A fronte di tali propietà, Strangio non denuncia redditi dal 2002, anno in cui ha dichiarato € 27.000,00 mentre la moglie, Catanzariti Giuseppa, non ha mai presentato dichiarazione dei redditi.

Evidente che la disponibilità in capo a Strangio dei cespiti in oggetto sia del tutto sproporzionata rispetto al reddito dichiarato.

Quanto ai terreni intestati a Strangio/Catanzariti, va rilevato che:

- * il 10 settembre 1985 con scrittura privata autenticata Strangio Salvatore, in regime di comunione legale con la moglie Catanzariti Giuseppa. unitamente a Callipari Michele nato a Natile di Careri (RC) il 31.07.1954, acquistavano il terreno sopra descritto da Fazzari Rosaria nata a Bovalino (RC) il 28.10.1902, per l'importo di lire 5.000.000;
- * il 25 maggio 2009 con atto notarile pubblico Strangio e la moglie acquistavano la quota di Callipari per l'importo di euro 2.700.00. divenendo così pieni ed esclusivi proprietari dell'intero immobile. La quota acquistata nel 2009, seppur di valore non particolarmente elevato, è comunque sproporzionata al reddito della coppia, atteso che Strangio non denuncia redditi dal 2002 e la moglie non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi;

Quanto ai terreni intestati a Strangio Domenico, classe 1985, figlio convivente di Strangio Salvatore, lo stesso è titolare, pur non avendo dichiarato alcun reddito, di un vigneto, acquistato il 30.5.2007 per € 37.000 e di un uliveto acquistato il 19.9.2008 per € 900,00 euro. Risulta evidente che STRANGIO DOMENICO, neolaureato senza reddito, si sia intestato beni effettivamente riferibili al padre.

Strangio, come affermato dal GIP nel decreto di sequestro, "è soggetto integralmente 'ndranghetista e che svolge attività di impresa tutte totalmente connesse all'attività delittuosa in forma associativa. Anche quando Strangio gestisce locali per interposta persona o fa l'imprenditore edile, lo fa sempre avvalendosi della sua posizione mafiosa. Quindi. si deve ritenere che le liquidità nella sua disponibilità siano il tipico provento del reato di cui all'articolo 416 bis c.p. A tal proposito, si rammenti che "il delitto di associazione di tipo mafioso ... è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti. rientrando tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso - Cass., n. 930/08".

30 VARCA Luigi, condannato anche per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca della somma in contanti di \in 9.500 in banconote da \in 500, rinvenuta, in sede di perquisizione domiciliare, sulla persona di Varca, cifra sproporzionata rispetto ai

redditi dell'imputato che risulta aver prestato attività lavorativa come dipendente, solo nel 2005, per la società edile "RODIO DOMENICO", e che dal 1998 al 2008 ha presentato dichiarazioni dei redditi solo nel 2005 (reddito dichiarato euro 8.447,00) e nel 2007 (reddito dichiarato pari a 0).

31 VARCA Pasquale Giovanni, condannato, oltre che per usure ed estorsioni aggravate ex art. 7, anche per il reato ex art. 416 bis cp

Sulla base dei principi in diritto indicati in premessa, va ordinata la confisca dei seguenti beni, stante il valore dei beni sproporzionato ai redditi dichiarati ed il titolo dei reati per i quali Varca è stato condannato

- Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR)
- Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR)
- Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR)
- Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR)
- Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR)
- Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR)
- Abitazione p.T. sita a a Isola di Capo Rizzuto (KR) Contrada Capo Rizzuto
- Abitazione p.1. sita a a Isola di Capo Rizzuto (KR) Contrada Capo Rizzuto
- Terreno Agricolo sito a Tortona (AL) di proprietà di Boschettaro SrI
- Terreno Agricolo sito a Tortona (AL) di proprietà di Boschettaro Srl
- Box auto sito a Merone (CO) in via Andrea Appiani di proprietà di MUSSARI Annamaria
- Abitazione sita a Merone (CO) in via Andrea Appiani di proprietà di MUSSARI Annamaria
- Box auto sito a Bosisio Parini in via Calchirola nr. 18/1 di proprietà di MUSSARI Angelina, moglie di Varca Pasquale
- Abitazione sita a Bosisio Parini in via Calchirola nr. 18/1 di proprietà di MUSSARI Angelina, moglie di Varca Pasquale
- polizza Intempo nr. 4728-05 c/o filiale di Mandello del Lario con premi versati pari a 3.227, 75 €
- 100% delle seguenti società: VE.CA. TRASPORTI SRL, G.S.M. Global Service Management, X File Transport srl, GAV. LOGISTICA srl
- Quote sociali pari a € 8.500,00 di Erba Traspo Srl intestate a Varca Giovanna, figlia di Varca Pasquale
- Quote sociali pari a € 42.500,00 di Erika Immobiliare Srl intestate a Varca Giovanna, figlia di Varca Pasquale

La giurisprudenza in materia di intestazione fittizia dei beni a conviventi è costante nell'affermare, di fronte a incongruenze tra reddito dichiarato (dai conviventi) e i beni posseduti, che è fondato presumerne l'intestazione fittizia posto che in tali casi è "più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità" (Cass. 2531/96)

Va solo sottolineato, avuto riguardo alla intestazione fittizia delle quote sociali, che Giovanna Varca non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi e che le dichiarazioni presentate dalla moglie di Varca Pasquale, Mussari Angelina, sotto indicate, sono incompatibili con l'acquisto dei beni di cui è formalmente proprietaria,

Queste le dichiarazioni dei redditi presentate da Mussari Angelina

	•		•
Anno	Modello ²	Reddito complessivo (euro)	Sostituto d'imposta
1998	Modello U. Persone Fi.	0	//
1999	Modello U. Persone Fi	835,11	//
2000	Modello U. Persone Fi	2.253,81	Alleanza Assicurazioni spa³
2001	Modello U. Persone Fi	22.912,09	Studio notarile STUCCHI Lorenzo
2002	Modello U. Persone Fi	23.304	//
2003	Modello U. Persone Fi	29.088	//
2004	//	10.500*	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO DONEGANA I PANZERI
2005			
2006	//	• //	//
2007	//	//	//
2008			//
2009	//		



Le quote delle società vanno confiscate ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 306/92, in quanto il valore delle stesse, così come il valore degli altri beni sopraindicati è sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall'imputato.

32 ZAPPIA Pasquale, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca (non indicata in dispositivo) della somma di euro 4.503,91 presso Eurizon Capital Sgr, trattandosi di confisca obbligatoria, sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati.

33 ZINGHINI Saverio, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca dei seguenti beni

- c/o Unicredit Banca Spa:
 Agenzia 00243 di Milano Baggio- P.zza Anita Garibaldi nrº13 Milano (MI)
 cointestato con CAMPI Carmela:
- saldo attivo del conto deposito titoli nº500340, con una giacenza apparente ai 04/10/2010 pari a € 28.547,23

ZINGHINI Maria Grazia

Agenzia 00243 di Milano Baggio- P.zza Anita Garibaldi nr°13 – Milano (MI) saldo attivo del conto deposito titoli n°500909, dove risulta delegato ad operare ZINGHINI Saverio, con una giacenza apparente al 04/10/2010 pari a € 44.211,32, di cui fondi 25.194,96 c/o Pioner Investment Management Sgrpa

Zinghini Maria Grazia: Euro 25.194,94 (<u>Fondi comuni di investimento annotati sul deposito titoli n 500909 di Unicredit Banca Spa).</u>

Le suddette disponibilità economiche, pari a circa € 100.000, sono del tutto sproporzionate ai redditi dichiarati da ZINGHINI, sotto riportati, valutata altresì la necessità di provvedere al mantenimento del nucleo familiare:

Anno Modello Imponibile 2000 UNICO L 14.723.000 2001 UNICO L 15.299.000 2002 UNICO € 8.026,00 2003 UNICO € 8160,00




2004 UNICO € 10.371,00 2005 UNICO € 10.590,00 2006 UNICO € 10831,00

34 ZOITI Felice, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca della polizza nr. 50005323493 (posta futuro certo) del valore di euro 40.000,00, in quanto tale disponibilità economica è del tutto sproporzionata ai redditi dichiarati da Zoiti e sotto riportati

Anno Modello Imponibile 2000 UNICO L 34.805.000 2001 UNICO L 33.795.000 2002 730 € 17.618,00 2003 730 € 17.680,00 2004 730 € 18.757,00 2005 UNICO € 19.071,00 2006 UNICO € 19.014,00 2007 UNICO € 19.178,00



DICHIARA

l'imputato ALBANESE Giuseppe Domenico nato a Grotteria (RC) il 22.03.1954 colpevole del reato allo stesso ascritto al capo 1) e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art, 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA

l'imputato ASCONE Rocco nato a Rosarno (RC) il 13.07.1953 colpevole del rato allo stesso ascritto al capo 1) e, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

ASSOLVE

l'imputato BARBARO Francesco nato a Locri (RC) l'11.01.1989 dal reato ascrittogli al capo 134) per non avere commesso il fatto

visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

l'imputato BARRANCA Armando nato a Caulonia (RC) il 18.07.1961 colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica e, disapplicata la contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il voncolo della continuazione, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

l'imputato BARRANCA Cosimo nato a Caulonia (RC) il 10.08.1956 colpevole dei reati a lui ascritti, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt, 533, 535 c.p.p. DICHIARA

l'imputato BASILE Maurizio nato a Casabona (KR) il 18.6.1963 colpevole dei reati allo stesso ascritti in rubrica e, esclusa la circostanza ex art. 7 D.L. n. 512/91, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla rimanente aggravante, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA

l'imputato BENEVENTO Antonio nato a Cirò Marina (KR) il 13.04.1974 colpevole del reato allo stesso ascritto al capo 1) relativamente ai fatti successivi al 25 agosto 2008 e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito abbreviato lo

CONDANNA

000

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia.

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visto l'art. 530 cpv c.p. ASSOLVE

l'imputato BENEVENTO Antonio nato a Cirò Marina (KR) il 13.04.1974 dal reato allo stesso ascritto al capo 83) perché il fatto non sussiste

DICHIARA

l'imputato BERTUCCA Francesco nato a Careri (RC) il 14.05.1949 colpevole del rato ascrittogli e, disapplicata la contestata recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese pocesssuali e di quelle di mantenimento in carcere relarive al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato BRANCATISANO Pietro nato a Bruzzano Zeffirio (RC) il 04.08.1961 colpevole e, disapplicata la contestata recidiva, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art, 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato CAMMARERI Annunziato nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1958 colpevole del reato allo stesso ascritto in rubrica e, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato CAMMARERI Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 11.05.1967 colpevole del reato ascrittogli e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato CAMMARERI Rocco nato a Oppido Mamertina (RC) il 19.09.1960 colpevole del reato ascrittogli, e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato CAMMARERI Vincenzo nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.05.1944 colpevole del rato ascrittogli e, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo CONDANNA

alia pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art, 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato CASTAGNELLA Giovanni nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 07.10.1978 colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica e, operato l'aumento per la contestata recidiva, esclusa l'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, operata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato CATANZARITI Pasquale nato a Locri (RC) il 02,12,1980 colpevole dei reati allo stesso ascritti in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA

l'imputato CHIARELLA Leonardo Antonio nato a Vibo Valentia (VV) il 09.11.1933 colpevole del reato ascrittogli e, disapplicata la contestata recidiva, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato CICHELLO Pietro nato a Vibo Valentia (VV) il 27.10.1982 colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA

l'imputato COLUCCIO Rocco nato a Marina di Giolosa Jonica il 27.09.1953 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato COMMISSO Domenico Sandro nato a Grotteria (RC) il 19.02.1956 colpevole del reato ascrittogli e, disapplicata la contestata recidiva. lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenemiento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato COMO Edmond nato in Albania l'11.02.1975 colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi 135) e 136) della rubrica e, esclusa l'aggravante dell'art. 7 D.L. n. 152/91, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti con le rimanenti aggravanti, riunificati i reati sotto il vincolo della continuazione, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenemiento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

visto l'art. 530 cpv c.p.p. ASSOLVE

l'imputato COMO Edmond nato in Albania l'11.02,1975 dal reato di cui ai capi 1) e 46) per non avere commesso il fatto

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

l'imputato CRICELLI Ilario nato a Caulonia (RC) il 19.10.1948 colpevole del reato allo stesso ascritto e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputata CRINITI Caterina nata a Catanzaro il 09.07.1983 colpevole del reato a lei ascritto al capo 141) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla rimanente aggravante, applicata la diminuente per il rito abbreviato, la

CONDANNA

alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 12,000,00 di muita, oltre al pagamento delle spese processuali.

DICHIARA

l'imputato CRISTELLO Francesco a Mileto (VV) nato 01.06.1969 colpevole del reato allo stesso ascritto in rubrica e, disapplicata la contestata recidiva, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato CRISTELLO Rocco nato a Mileto (VV) il 11.09.1961 colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1) e 6) della rubrica e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato CROCI Massimiliano nato a Carate Brianza il 07.10.1971 colpevole del reato tentato di cui al capo 68) della rubrica, così riqualificata l'originaria imputazione e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle rimanenti aggravanti, lo

CONDANNA

alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese rprocessuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

DICHIARA

l'imputato CUA Rizeri nato a Locri il 19/3/1978 colpevole del reato allo stesso ascritto e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

000867

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato DANIELE Giuseppe nato a Giussano (MI) il 29.11.1974 colpevole dei reati a lui ascritti ascritti in rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, operata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 529 c.p.p. DICHIARA

non doversi procedere nei confronti dell'imputato **DE CASTRO Emanuele nato a Palermo (PA) il 27.07.1968** in ordine al reato ascrittogli per improcedibilità dell'azione penale che risulta essere già stata esercitata.

Visti gli artt. 531 c.p.p., 150 c.p. DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di DE MARCO Salvatore nato a Rosarno (RC) il 19.04.1964 per essere il reato a lui ascritto estinto per morte del reo

DICHIARA

l'imputato DIACO Pietro nato a Milano il 05.11.1984 colpevole del rreato ascrittogli e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 DL n. 152/91 e concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

000868

alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

DICHIARA

l'imputato DI NOTO Salvatore nato a Palermo il 15.04.1956 colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quello di cui alla sentenza emessa dal emessa dal GIP del Tribunale di Como divenuta irrevocabile il 25.04.2010, assunta come pena base quella prevista dal capo 1) della odierna rubrica, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato DI NOTO Simone nato a Carate Brianza (MI) il 04.03.1979 colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza emessa dal emessa dal GIP del Tribunale di Monza divenuta irrevocabile il 29.03.2009, assunta come pena base quella prevista dal capo 1) della odierna rubrica, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 cpv c.p.p. ASSOLVE

l'imputato FALLARA Agostino nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 07.08.1980 dal reato allo stesso ascritto al capo X) per non avere commesso il fatto

DICHIARA

l'imputato FERRARO Salvatore nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.08.1976 colpevole del reato ascrittogli e, esclusa la contestata recidiva e applicata la diminuente per il rito, lo

000869

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato FILIPPELLI Nicodemo nato a Cirò Marina (KR) il 04.07.1971 colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi 58), 59), 60), 61), 63), 64), 66), S), T), U) e V) della rubrica, riunificati glio sstessi sotto il vincolo della continuazione, e, applicata la diminuente per il rito abbreviato lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 529 c.p.p. DICHIARA

non doversi procedere nei confronti dell'imputato FILIPPELLI Nicodemo nato a Cirò Marina (KR) il 04.07.1971 in ordine ai reati ascrittoigli ai capi 1) e 65) per improcedibilità dell'azione penale che risulta essere già stata esercitata. Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato FILIPPELLI Nicodemo nato a Cirò Marina (KR) il 04.07.1971 dal reato allo stesso ascritto al capo 76) perché il fatto non sussiste

DICHIARA

l'imputato FOCA' Salvatore nato a Locri (RC) il 23.10.1971 colpevole e, concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

₩ 000870 ²⁶

DICHIARA

l'imputato FORMICA Claudio nato a Mileto (VV) il 13 luglio 1964 colpevole del reato continuato ascrittogli e, operato l'aumento ex art. 7 D.L. n. 152/91 ed applicata la diminuente del rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA

l'imputato FOTI Bartolo nato a Melito Porto Salvo (RC) il 21.10.1973 colpevole dei reati ascrittigli, riunficati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, disapplicata la contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato FUDA Cosimo nato a Siderno (RC) il 26.09.1976 colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA

l'imputato FUDA Pasquale nato a Locri (RC) il 23.02.1981 colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito, lo e lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA

l'imputato FURCI Giuseppe nato a Fiumara (RC) il 05.02.1955 colpevole del reato ascrittogli e, lo

CONDANNA

alla pena di alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato FUSCA CONO Rocco nato a Cessaniti (VV) il 14.05.1967 colpevole del reato ascrittoglii e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla rimanente aggravante, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA

l'imputato **GAGLIUSO Luigi Giorgio nato a Grotteria (RC) il 18.06.1948** colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA

l'imputato GAMARDELLA Rocco Annunziato nato a Pizzo (VV) il 31.01.1954 colpevole del reato ascrittogli e, disapplicata la contestata recidiva, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 cpv C.P.P. ASSOLVE

l'imputato GENOVESE Leandro nato a Reggio Calabria (RC) il 10.09.1973 dal reato allo stesso ascritto in rubrica per non avere commesso il fatto

DICHIARA

l'imputato GENTILE Fiore nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 30.09.1973 colpevole dei reati a lui ascritti e, operato l'aumento per la contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, applicata la diminuente per il rito, e lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato INTROINI Alfredo nato a Milano il 23.07.1964 colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, operata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia. **PENA SOSPESA**,

DICHIARA

l'imputato IOCULANO Francesco nato a Oppido Mamertina (RC) il 02.01.1949 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato IOCULANO Vincenzo nato a Oppido Mamertina (RC) il 04.06.1941 colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto per anni cinque dai pubblici uffici

DICHIARA

l'imputato IULIANO Francesco Massimo nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 23.01.1972 colpevole del reato ascrittogli e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto per anni cinque dai pubblici uffici

visto l'art. 530 cpv c.p.p.

ASSOLVE

l'imputato LA FACE Rinaldo nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 06.09.1963 dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto

DICHLARA

L'imputato LAMARMORE Antonino nato a Montebello Jonico (RC) il 06.01.1957 colpevole del reato ascrittogli e, operata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato LAURO Domenico nato a Grotteria (RC) il 14.10.1965 colpevole del reato ascrittogli e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la diminuente per rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato LAURO Vincenzo nato a Grotteria (RC) il 06.08.1963 colpevole del reato ascrittogli e concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto per anni cinque dai pubblici uffici

DICHIARA

l'imputato LENTINI Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 13.05.1965 colpevole del reato ascrittogli e, colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto per anni cinque dai pubblici uffici

DICHIARA

l'imputato LUCA' Nicola nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 03.04.1955 colpevole del reato ascritto glie e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relarive al periodo di sofferta csutodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato MAGNOLI Cosimo Raffaele nato a Grotteria (RC) il 17.06.1954 colpevole del reato ascrittogli e, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relarive al periodo di sofferta esutodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato MAIOLO Antonio nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 17.02.1986 colpevole dei reati allo stesso ascritti, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, esclusa l'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relarive al periodo di sofferta custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

DICHIARA

l'imputato MAIOLO Cosimo nato a Caulonia (RC) il 02.06.1964 colpevole dei reati ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, disapplicata la contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, operata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relarive al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato MAIOLO Salvatore nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 21.01.1983 colpevole dei reati ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, escluse la contestata recidiva e l'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91, operata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relarive al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato MALGERI Roberto nato a Locri (RC) il 02.09.1966 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta csutodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art, 529 c.p.p. DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di MANCUSO Luigi nato a Cirò Marina (KR) il 02.01.1977 in ordine ai reati a lui ascrittti in rubrica per improcedibilità dell'azione penale che risulta essere già stata esercitata.

DICHIARA

l'imputato MANDALARI Nunziato nato a Guardavalle (CZ) il 12.10.1956 colpevole del reato a lui ascritto al capo 1) e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relativce al periodo di sofferta custodia Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

l'imputato MANDALARI Nunziato nato a Guardavalle (CZ) il 12.10.1956 dal reato allo stesso ascritto al capo 56) – come riqualificato dal PM in art. 648 c.p. – perché il fatto non costituisce reato

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato MANDALARI Vincenzo nato a Guardavalle (CZ) il 18.7.1960 colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi 1) e 55) della rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e, operata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p. ASSOLVE

l'imputato MANDALARI Vincenzo nato a Guardavalle (CZ) il 18.7.1960 dai reati sub 57) e 75) perché il fatto non sussiste

DICHIARA

l'imputato MANNA Domenico nato a Desio (MI) il 18.09.1969 colpevole del reato allo stesso ascritto in rubrica e, disapplicata la contestata recidiva e, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagmento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato MANNO Alessandro nato a Caulonia (RC) il 24.05.1964 colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica – fatta eccezione per quello sub 83) – e, operato l'aumento per la contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni sedici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al perido di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p. ASSOLVE

MANNO Alessandro nato a Caulonia (RC) il 24.05.1964 dal reato allo stesso ascritto al capo 83) per non avere commesso il fatto

DICHIARA

₩ 00

l'imputato MANNO Manuel nato a Melzo (MI) il 27.03.1990 Colpevole del reato a lui ascritto al capo 1) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia.

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per il period di anni cinque

Visto l'art. 530 cpv c.p.p. ASSOLVE

l'imputato MANNO Manuel nato a Melzo (MI) il 27.03.1990 dal reato di cui al capo 34) perché il fatto non sussiste

DICHIARA

l'imputato MAZZA' Domenico nato a Siderno (RC) il 12.01.1982 colpevole dei reati allo stesso ascritti in rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, esclusa l'aggravante ex art. 7 D.L. n. 512/91, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, olte al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia.

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato MEDICI Giuseppe Antonio nato a Sant'Agata del Bianco (RC) il 02.02.1958 colpevole di reati allo stesso ascritti in rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, operata al diminuzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia.

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la mísura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato MIGALE Antonio Armando nato a San Costantino Calabro (VV) il 06.09.1946 colpevole e ritenuta la continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e quello di cui alla sentenza emessa dal emessa dalla Corte di Appello di Milano divenuta irrevocabile il 22.06.2010, assunta come pena base quella prevista dal capo 1) della odierna rubrica, lo

lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato MINASI Saverio nato a Oppido Mamertina (RC) il 10.09.1941 colpevole dei reati allo stesso ascritti in rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, disapplicata la contestata recidiva, operata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni nove e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato MINNITI Nicola nato a Melito Porto Salvo (RC) il 07.01.1974 colpevole e, disapplicata la contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, operata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamentto delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

V V V 8 **8 1**

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato MOLLUSO Salvatore nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.01.1942 colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per il periodo di anni cinque

DICHIARA

l'imputato MOSCATO Annunziato Giuseppe nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 14.08.1942 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato lo CONDANNA

alla pena di anni undici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato MUIA' Francesco nato a Rosarno (RC) il 05.12.1955 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

000882

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato NOCERA Pasquale nato a Palizzi (RC) il 02/02/1961 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, e lo

CONDANNA

alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di osfferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p. ASSOLVE

l'imputato OLIVERIO Antonio nato a Pedace (CS) il 22/09/1954 dal reato allo stesso ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste

DICHIARA

l'imputato **OPPEDISANO Michele nato a Rosarno (RC) il 07.01.1969** colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviat e lo

CONDANNA

alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato PANETTA Giuseppe nato a Grotteria (RC) il 16.01.1958 colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, disapplicata la contestata recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

DICHIARA

l'imputato PANETTA Pietro Francesco nato a Grotteria (RC) il 28.10.1953 colpevole del reato ascrittogli e, operata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato PAOLILLO Salvatore nato a Gravina di Puglia (BA) il 21,12.1954 colpevole colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, operata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia. <u>PENA SOSPESA</u>

DICHIARA

l'imputato PELAGI Vincenzo Domenico nato a Locri (RC) il 30.12.1972 colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

DICHIARA

l'imputato **PETROCCA** Aurelio nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 09.08.1964 colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA

000884

alla pena di anni nove e e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato PISCIONERI Giuseppe nato a Locri (RC) il 28.04.1975 colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica – fatta eccezione per quello di cui al capo 83) -, riunificati gli stessi sotto il vijcolo della continuazione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di manntimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato PORTARO Marcello Ilario nato a Siderno (RC) il 20.12.1976 colpevole dei reati allo stesso ascritti in rubrica e, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 7 D.L. nr. 152/91 operato l'aumento per la contestata recidiva, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni undici di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di manntimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato RECHICHI Salvatore nato a Oppido Mamertina (RC) il 01.08.1955 colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

DICHIARA

l'imputato RIILLO Francesco Tonio nato a Crotone il 22.02.1988 colpevole dei reati ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 529 c.p.p. DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti dell'imputato RISPOLI Vincenzo nato a Cirò Marina (KR) il 15.12.1962 in ordine al reato ascrittogli per improcedibilità dell'azione penale che risulta essere già stata esercitata.

DICHIARA

l'imputato ROMANO Vincenzo nato a Taranto il 23.02.1970 colpevole del reato ascrittoli e, e, ritenuta la continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e quello di cui alla sentenza emessa dal emessa dalla Corte di Appello di Milano divenuta irrevocabile il 27.07.2010, assunta come pena base quella prevista dal capo 1) della odierna rubrica, lo

CONDANNA

alla complessiva pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato RUSSO Pasquale nato a Oppido Mamertina (RC) il 24.07.1948 colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per il periodo di anni cinque

DICHIARA

l'imputato **SALVATORE** Giuseppe nato a Siderno (RC) il 27.04.1968 colpevole dei reati allo stesso ascritti in rubrica, riunficati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 7 D.L. nr. 152/91 operata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni undici di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato SANFILIPPO Stefano nato a Gela (CL) il 03.12.1945 colpevole e lo CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato SANNINO Sergio nato a Montesarchio (BN) il 24.08.1962 colpevole del reato ascrittogli e, disapplicata la contestata recidiva, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato SARCINA Pasquale Emilio nato a Milano (MI) il 15.04.1954 colpevole del reato ascittogli e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la diminuente prevista per rito abbreviato e lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art, 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato SCRIVA Biagio nato a Rosarno (RC) il 31.03.1952 colpevole del reato ascrittogli e, ritenuta la continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e quello di cui alla sentenza emessa dal emessa dalla Corte di Appello di Milano divenuta irrevocabile il 22.06.2010, assunta come pena base quella prevista dal capo 1) della odierna rubrica. lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Q 000888 44

DICHIARA

l'imputato SESTITO Sergio nato a Palermiti (CZ) il 22.02.1969 colpevole del reato ascrittogli e, e operato l'aumento per la contestata recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

DICHIARA

l'imputato SGRO' Eduardo Salvatore nato a Melito Porto Salvo (RC) il 18.07.1974 colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi 1) e 21) della rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, operata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 cpv c.p.p. ASSOLVE

l'imputato SGRO' Eduardo Salvatore nato a Melito Porto Salvo (RC) il 18.07.1974 dal reato allo stesso ascritto al capo 151) per non avere commesso il fatto

DICHIARA

l'imputato SGRO' Giuseppe nato a Melito Porto Salvo (RC) il 23.06.1978 colpevole dei reati ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e, disapplicata la contestata recidiva, esclusa l'aggravante ex art. 80 DPR n. 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 7 D.L. nr. 152/91, operata la riduzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato SILVAGNA Cristian nato a Bollate (MI) il 01.07.1972 colpevole del reato ascrittogli e, operato l'aumento per la contestata recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato SPINELLI Antonio nato a Milano (MI) il 16,05.1972 colpevole dei reati allo stesso ascritti in rubrica e, disapplicata la contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di nove e e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato SQUILLACIOTI Agazio Vittorio nato a Guardavalle (CZ) il 16.02.1960 colpevole del reato allo stesso ascritto al capo 139) della imputazione – esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91 – e, ritenuta la continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quello di cui alla sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano il 27 maggio 2009 lo

CONDANNA

alla ulteriore pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, così determinando la pena complessiva in anni cinque di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia.

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

000890

Visto l'art. 530 cpv c.p.p. ASSOLVE

l'imputato SQUILLACIOTI Agazio Vittorio nato a Guardavalle (CZ) il 16.02.1960 dal reato allo stesso ascritto al capo 1) per non avere commesso il fatto

DICHIARA

l'imputato SQUILLACIOTI Antonio nato a Catanzaro il 03.01.1982 colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi 4), 5), 73) e 74) della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, esclusa l'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91, riunificati i reati sotto il vincolo della continuazione, operata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia Visto l'art. 530 cpv c.p.p.

ASSOLVE

SQUILLACIOTI Antonio nato a Catanzaro il 03.01.1982 dal reato allo stesso ascritto al capo 1) per non avere commesso il fatto

DICHIARA

l'imputato STAGNO Antonio nato a Giussano il 18.08.1968 colpevole dei reati ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, disapplicata la contestata recidiva, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato STAGNO Gianluca nato a Giussano il 03.06.1973 colpevole del reato ascrittogli e, escluse le contestate recidiva e aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici ufici per anni cinque

DICHIARA

l'imputato STRANGIO Salvatore nato a Natile di Careri (RC) il 5/12/1954 colpevole dei reati ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, operata la diminuzione prwevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato TAGLIAVIA Giuffrido nato a Grotteria (RC) il 25.05.1967 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di osfferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato TARANTINO Luigi nato a Cariati (CS) il 28.12.1981 colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quello di cui alla sentenza emessa dal emessa dal GIP del Tribunale di Como divenuta irrevocabile il 25.04.2010, assunta come pena base quella prevista dal capo 139) della odierna rubrica, con esclusione dell'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

7 00089

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato TEDESCO Raffaele nato a Catanzaro il 16.06.1980 colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quello di cui alla sentenza emessa dal emessa dal GIP del Tribunale di Como divenuta irrevocabile il 25.04.2010, assunta come pena base quella prevista dal capo 141) della odierna rubrica, con esclusione dell'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato **TRIMBOLI Domenico nato a Plati (RC) il 02.05.1970** colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra i delitti oggetto del presente procedimento e quello di cui alla sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano il 18 dicembre 2008, lo

CONDANNA

alla pena alla ulteriore pena di anni uno di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, così determinando la pena complessiva in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

DICHIARA

l'imputato TRIMBOLI Pasquale nato a Locri (RC) il 16.09.1985 colpevole dei reati allo stesso ascritti in rubrica, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici ufficiper anni cinque

DICHIARA

> 000893

l'imputato VALDES Giovanni nato a Palermo il 03.05.1969 colpevole colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, operata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia. **PENA SOSPESA**

DICHIARA

l'imputato VARCA Francesco nato a Cariati (CS) il 30 ottobre 1985 colpevole dei reati ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, e lo

CONDANNA

alla pena di anni nove e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato VARCA Luigi nato a Crotone il 7.11.1984 colpevole dei reati ascrittigli e, operato l'aumento per la contestata recidiva, riunificati i reati sotto il vincolo della continuazione, applicata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato VARCA Pasquale Giovanni nato ad Isola di Capo Rizzuto l'11.12.1963 colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi 1) 46), 47), 48), 68) – riqualificato nella forma tentata – 80), 81) 82), 135) e G), riunificati gli stessi sotto il vioncolo della continuazione e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni quindici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p. ASSOLVE

l'imputato VARCA Pasquale Giovanni nato ad Isola di Capo Rizzuto l'11.12.1963 dal reato a lui ascritto al capo 67) perché il fatto non sussiste

DICHIARA

l'imputato VONA Luigi nato a Roccabernarda (CZ) il 10.05.1953 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato ZAPPALA' Giovanni nato a Reggio Calabria (RC) 16.05.1971 colpevole del reato allo stesso ascritto in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

DICHLARA

l'imputato ZAPPIA Pasquale nato a Platì (RC) il 13.09.1939 colpevole del reato ascrittogli e, disapplicata la contestata recidiva, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato ZINGHINI Saverio nato a Oppido Mamertina (RC) il 25.03.1938 colpevole del reato ascrittogli e, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

DICHIARA

l'imputato **ZOITI Felice nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.02.1958** colpevole e, esclusa l'aggravante di cui al comma II dell'art. 416 bis c.p., disapplicata la contestata recidiva, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.

Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 300 c.p.p. REVOCA

La misura custodiale in atto applicata a:

- ➤ BARBARO Francesco nato a Locri (RC) l'11.01.1989
- DE CASTRO Emanuele nato a Palermo (PA) il 27.07.1968
- > FALLARA Agostino nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 07.08.1980

00089#

- GENOVESE Leandro nato a Reggio Calabria (RC) il 10.09.1973
- MANCUSO Luigi nato a Cirò Marina (KR) il 02.01.1977
- > RISPOLI Vincenzo nato a Cirò Marina (KR) il 15.12.1962 e, per l'effetto, ne

ORDINA <u>l'immediata liberazione, se non detenuti per altra causa</u>

Visto l'art. 12 sexies legge n. 356/92 ORDINA

la confisca dei seguenti beni:

BERTUCCA Francesco, nato a Careri (RC) il 14.05.1949 : <u>Somma di euro 150.000,00</u> c/o banca Centropadana Spa polizza vita nr. 1007632 di euro 150.000,00 priva di scadenza

CAMMARERI Domenico, nato a Oppido Mamertina (RC) il 11.05.1967: Immobile sito in Meda (MB), via Milano 11 contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 29, part. 421, sub. 9 cat. C/2 mq 79; acquistato in data 27.10.2003 per la cifra di € 25.822.

CHIARELLA Leonardo Antonio, nato a Vibo Valentia (VV) il 09.11.1933: Somma di euro 53.310,65 deposito risparmio 22358760 saldo euro 53.310,65 C/O Poste Italiane Spa; Somma di euro 2977,74 risultante da c/c cointestato con Romanello Angela saldo euro 1.388,88 sottodeposito titoli nr. saldo euro 1588,86 C/O Poste Italiane Spa

CRISTELLO Francesco, a Mileto (VV) nato 01.06.1969: Box/autorimessa: sito al piano -1 di via Magenta a Cabiate (CO) all'interno di un edificio condominiale per abitazioni, negozi ed autorimesse private con accesso dai civici 1/13 al 1/18.

CRISTELLO Rocco, nato a Mileto (VV) il 11.09.1961: Appartamento sito in via Umberto I° nr. 59 a Seregno (MI), all'interno del complesso " residenza umberto i° " - secondo piano. Composto da tre locali e servizi. Adiacente allo stesso box al piano - 2 con ingresso da via Medaglia d'Oro Augusto Mariani nr. 8. Fabbricato sito in via Istria nr. 1 – Cabiate (CO). L'immobile consta di un negozio sito al piano terra; di un appartamento sito anch'esso al piano terra con annessa cantina; di un appartamento sito al primo piano; ed infine di una porzione del deposito al piano terra. Villetta sita in Cabiate Via Venezia 17/G: facente parte di un complesso di 5 villette, composta da due locali, servizi, portico al piano terreno, corrispondente al sottotetto, cantina, lavanderia ed autorimessa al piano interrato, giardino di pertinenza

FILIPPELLI Nicodemo, nato a Cirò Marina (KR) il 04.07.1971: 50% Terreno (poi edificato) sito in Lonate Pozzolo (VA), via Trieste nr. 26; Terreno edificabile sito in Cirò Marina (KR), località Pirainetto; Krimisa Srl 10% Quote pari a € 3.000,00 di Krimisa srl facenti



capo a Filippelli Nicodemo; Quote pari a € 27.000,00 di Krimisa srl facenti capo a Zocchi Fabio; conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della Banca Intesa Sanpaolo, per un importo di euro 1.246,45; Conti correnti e titoli a custodia, a Milano presso gli uffici legali della Banca Popolare di Milano per la Banca di Legnano, per un importo di euro 1224,87

FORMICA Claudio, nato a Mileto (VV) il 13.07.1964: Terreno seminativo sito in Giussano (MI), contraddistinto al catasto terreni del predetto Comune nel seguente modo: foglio 013, numero 0481 sub. 00, mq. 104, percentuale di possesso 100%; Abitazione sita in Giussano (MI), via Cavour n. 79 contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 13, part. 058, partita 1005156, sub. 0701, cat. A4. Abitazione e box sita in Giussano (MI), via Giovanni Pascoli n. 33 contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 20, part. 135, sub. 17, cat. A7; consistenza 5 vani foglio 20, part. 135, sub. 4, cat. C6; consistenza 27 mg; Unità immobiliare facente parte dei complesso turistico - residenziale denominato la "Quercia" sito nel Comune di Zambrone (VV) e precisamente un appartamento ed un posto auto, contraddistinti al N.C.E.U. de predetto Comune, nel foglio 4, part. 39, sub. 1101, cat. A3; consistenza 3 vani seguente modo: part. 39, sub. 56, cat. C7; consistenza 9 mq;

FOTI Bartolo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 21.10.1973: Abitazione sito in Correzzana (MI), via J.F. Kennedy nr. 2, composta da due locali e servizi in piano secondo ed ampio vano non abitabile in sottotetto con annessi due vani di cantina ed un box ad uso autorimessa, contraddistinta al Catasto Fbbricati nel seguente modo: foglio 6, part. 520 sub. 49, cat. A/2 - foglio 6, part. 520 sub. 135, cat. C/6 - foglio 6, part. 520 sub. 122, cat. C/2 - foglio 6, part. 520 sub. 125, cat. C/2;

FUDA Cosimo, nato a Siderno (RC) il 26.09.1976: <u>euro 25.067.32</u> presso BANCA NUOVA Spa quale saldo del conto corrente n. 829 103844 presso la filiale di Grotteria, con sede in Via Gramsci n. 172;

FUDA Pasquale, nato a Locri (RC) il 23.02.1981: Abitazione sita in Grotteria (RC), via Contrada Bombaconi contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 33, part. 349, cat. A/4.

GAMARDELLA ROCCO ANNUNZIATO: euro 47.283,69 presso banca INTESA Sanpaolo Spa conto corrente nr. 0000/3526166 con saldo di euro 47.283,69.

IULIANO Francesco Massimo, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 23.01.1972: 23 Kg di perle coltivate del valore di 350.000/400.000 euro. Richiesta sequestro preventivo in data 16/07/2010

Decreto di sequestro preventivo GIP in data 24/07/2010.

IULIANO Francesco Massimo, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 23.01.1972: 23 Kg di perle coltivate del valore di 350.000/400.000 euro. Richiesta sequestro preventivo in data 16/07/2010

Decreto di sequestro preventivo GIP in data 24/07/2010.

LAMARMORE Antonino, nato a Montebello Jonico (RC) il 06.01.1957: Abitazione sita in Limbiate (MB), via Bolzano nr. 4 + magazzini e locale di deposito presso Banca Popolare di Milano C/c n. 057/12765 con saldo creditore di € 58.398,23

LAURO Vincenzo, nato a Grotteria (RC) il 06.08.1963: Abitazione (in comproprietà per la quota del 50% con la moglie Caruso Anna) sita in Sesto San Giovanni (MI), via Cavallotti n. 257, al secondo piano costituita da tre vani con annessa cantina, contraddistinta al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 22, part. 344 sub. 29 e sub. 28, cat. A/3. Immobili siti in Sesto San Giovanni (MI), Viale Giuseppe Mazzini n. 33, sita al piano terra, contraddistinti al N.C.E.U. nel seguente modo:

foglio 11, part. 135, sub. 701, cat. C/2, cons. 215 mq. (porzione di capannone) foglio 11, part. 287, sub. 3, cat. C/2, cons. 20 mq. (locale uso deposito) Richiesta di sequestro in data 17 e 26 gennaio 2011 Decreto di sequestro GIP in data 09/02/2011 - Somma di euro 90.714,51 risultante da

c/o Credito Artigiano Spa - c/c n. 58/1334 intestato a "Il Serramento di Lauro Vincenzo", con saldo creditore pari ad € 11.137,41; c/c n. 58/30600 intestato a Vincenzo Lauro, con saldo creditore pari ad € 2.867,94; dossier titoli n. 58/22/257 intestato a Vincenzo Lauro contenente strumenti finanziari aventi un controvalore pari ad € 6.852,36 (valorizzazione all'1.10.2010); cartaperta n. 58/537953, intestata a Vincenzo Lauro con saldo creditore pari € 399,22; gestione patrimoniale n. 58/1696 intestata a Vincenzo Lauro avente un controvalore di € 51.135,99 (valorizzazione all'1.10.2010); c/c n. 58/1334 intestato a "Il Serramento di Lauro Vincenzo", con saldo creditore pari ad € 13.621,59; c/o Poste Italiane Spa: deposito risparmio saldo euro 200,00 buoni postali euro 4.500,00

MAIOLO Antonio, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 17/02/1986: Abitazione + box siti in Rivolta D'Adda, Via Modigliani nr. 9, contraddistinti al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 14, part. 971 sub. 1, cat. A/2, cons.: vani 6,5. (abitazione); foglio 14, part. 971 sub. 2, cat. C/6, cons.: mq 38 (box).

MAIOLO Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 02.06.1964: Abitazione + box siti in Rivolta D'Adda, Via Modigliani nr. 9, contraddistinti al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 14, part. 971 sub. 1, cat. A/2, cons.: vani 6,5. (abitazione); foglio 14, part. 971 sub. 2, cat. C/6, cons.: mq 38 (box).

MALGERI Roberto, nato a Locri (RC) il 02.09.1966: Abitazione sita in, via Milano, via Don Giovanni Calabria nr. 24 contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 204, part. 256 sub.59, cat. A/3, PIANO SECONDO - foglio 204, part. 256 sub.97, cat. A/3 BOX - foglio 204, part. 256 sub.97, cat. A/3 BOX; somma di euro 406.637,93,ad esclusione della somma €111.218,94 già restituita presso Banca Monte dei Paschi di Siena/ Prima Sgr

R

MANDALARI Nunziato, nato a Guardavalle (CZ) il 12.10.1956: Terreno sito a Bollate (MI) loc. Parco Groane - Terreno sito a Bollate (MI) loc. Parco Groane - Terreno sito a Bollate (MI) loc. Parco Groane - Negozio p.T sito a Paderno Dugnano (MB) in Via Messico, 3 - Negozio p.T sito a Cuasso al Monte (VA) in Via per Cuasso al Piano, 14 - Abitazione p.T sito a Cuasso al Monte (VA) in Via per Cuasso al Piano, 14 - autovettura BMW targata DT702PP di proprietà di MANDALARI Nunziato, eseguito in data 13/07/2010 alle ore 10.20. L'autovettura e' affidata ai CC per l'espletamento dei compiti di istituto - saldo attivo conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della Banca Intesa Sanpaolo, per un importo di euro 23.998,67 - Decreto di sequestro preventivo d'urgenza in data 08/07/2010 - Convalida GIP in data 22/07/2010

MANDALARI Vincenzo, nato a Guardavalle (CZ) il 18.07.1960: diritto di superficie di abitazione e nr. 2 box auto siti in comune di bollate (mi), frazione cassina nuova, via don minzoni nr. 12. usufrutto di capannone artigianale composto da un vano ad uso laboratorio, due vani ad uso ufficio, due ripostigli, uno spogliatoio, due servizi igienici e cortile, il tutto sito in Bollate (MI), via San Bernardo nr. 6 - Decreto di sequestro preventivo in data 19/11/2010 - Convalida GIP in data 29/11/2010 - saldo attivo conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della Banca Intesa Sanpaolo, per importo di euro 464.075,08 - Saldo attivo conti correnti e titoli a custodia, a Milano presso gli uffici legali della Banca Popolare di Milano per la Banca di Legnano, per un importo di euro 6721,58 - Saldo attivo conti correnti, a Bollate presso gli uffici della Banca Nazionale del Lavoro, per importo di euro 4.755,02 - IMMOBILIARE ROSALBA SRL

IMES SRL - FIMA COSTRUZIONI SRL. - Quote nominale di euro 5000,00 di MANDALARI Vincenzo della società MACI SRL - Quote nominale di euro 15.300,00 di MANDALARI Vincenzo della società D&G SRL - Decreto di sequestro preventivo d'urgenza in data 06/07/2010 e Integrazione del 16/07/2010 - Convalida GIP in data 22/07/2010 e integrazione convalida in data 29/07/2010 -

Relazione bancaria accesa presso UBS di Lugano intestata a mandalari Vincenzo e riportante un saldo attivo pari a € 562,269,00 - Rogatoria AG svizzera 22.9.10

MEDICI Giuseppe Antonio, nato a Sant'Agata del Bianco (RC) il 02.02.1958: NEW RE IX SRI.

Decreto di sequestro preventivo d'urgenza in data 08/07/2010 - Convalida GIP in data 22/07/2010

MOSCATO Annunziato Giuseppe, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 14.08.1942: c/c 42/86268 cointestato con Crea Antonia c/o Banca Popolare di Bergamo Fil. Desio con saldo odierno di euro 1.544,17; c/c 42/204 cointestato con Crea Antonia c/o Banca Popolare di Bergamo Fil. Desio con saldo odierno di euro 5.315,61; Decreti di sequestro preventivo in data 01/10/2010 e 06/10/2010

000900

Convalida GIP in data 09/10/2010 - Provvedimento Gip in data 27/03/2011 - Provvedimento Gip in data 02/07/11

PANETTA Pietro Francesco, nato a Grotteria (RC) il 28.10.1953: Diritto di superficie su appartamento sito in Bollate – località Cassina Nuova, via Archimede n. 23, ai piani primo e secondo collegati da una scala interna, composto da quattro locali e servizi con annesso solaio al piano terzo, cantina, box e posto auto al piano interrato, contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 17, part. 254 sub. 34, P. 1-2-3, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5-foglio 17, part. 254 sub. 80, P. S1, cat. C/6, cl. 7, mq 20 - foglio 17, part. 254 sub. 81, P. S1, cat. C/6, cl. 5, mq 16 - Richiesta di sequestro in data 17 e 26 gennaio 2011 - Decreto di sequestro GIP in data 09/02/2011

PELAGI Vincenzo Domenico, nato a Locri (RC) il 30.12.1972: Appartamento sito nel Comune di Cogliate (MI), via Ai Campi n. 4 con annessa area in uso esclusivo, posto al piano terra, composto da tre locali oltre accessori, contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 19, mappale 719 sub 3, cat. A/3, classe 5, vani 4, superficie convenzionale catastale 77 metri quadri, rendita euro 289,22; Vano autorimessa posto al piano sotterraneo, contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 19, mappale 719 sub 8, cat C/6, classe 2, metri quadri 42, superficie convenzionale catastale 50 metri quadri, rendita 110,63 - Decreto di sequestro preventivo in data 19/11/2010 - Convalida GIP in data29/11/2010

PORTARO Marcello Ilario, nato a Siderno (RC) il 20.12.1976: Abitazione di tipo popolare sita in Pioltello (MI), via Milano nr. 39 già nr. 18 contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 5, part. 120 sub. 4, cat. A/4, cons.: vani 2. - Richiesta di sequestro in data 24/12/2010 - Decreto di sequestro GIP in data27/12/2010

RUSSO Pasquale, nato a Oppido Mamertina (RC) il 24/07/1948: c/o Credito Artigiano Spa: c/c n. 8/4234 intestato a "Russo Pasquale" con saldo creditore pari ad € 37.983,64 ; c/c n. 8/78306 intestato a "Russo Pasquale e Cammareri Francesca", con saldo creditore pari ad € 65.986,13; dossier titoli a custodia n. 8/01/7838 intestato a "Russo Pasquale" contenente strumenti finanziari aventi un controvalore pari ad € 19.665,88 (valorizzazione all'1.10.2010); gestione patrimoniale n. 8/4693, intestata a Russo Pasquale avente un controvalore pari ad € 215.190,86 (valorizzazione all'1.10.2010); dossier titoli n. 8/01/8036, intestato a "Scibilia Serafina, Russo Pasquale e Russo Giuseppe" contenente strumenti finanziari aventi un controvalore di € 51.893,78 (valorizzazione all'1.10.2010). Decreti di sequestro preventivo d'urgenza in data 01/10/2010 e 06/10/2010 Convalida GIP in data 09/10/2010

SGRO' Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 23.06.1978: Appartamento ad uso abitazione al piano terra, composto da due locali e servizi con annessa porzione di area ad



000901

uso esclusivo, sito nel comune di Cesano Maderno (MB) in via della Liberazione n. 6 e contraddistinto al N.C.T. nel seguente modo: foglio 7, part. 34, sub. 728, cat. A/3, consistenza 3 vani - foglio 7, part. 35, sub. 705, cat. C/6, consistenza mq 15 - Decreto di sequestro preventivo in data 19/11/2010 - Convalida GIP in data 29/11/2010

VARCA Luigi, nato a Crotone il 07 novembre 1984: Somma in contanti di € 9.500 in banconote da € 500

Richiesta sequestro in data 08/11/2010 - Decreto sequestro preventivo GIP in data 11/11/2010

VARCA Pasquale Giovanni, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) l'11 dicembre 1963: Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR) - Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR) Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR) - Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR) - Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR) - Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR) - Abitazione p.T. sita a a Isola di Capo Rizzuto (KR) Contrada Capo Rizzuto - Abitazione p.1. sita a a Isola di Capo Rizzuto (KR) Contrada Capo Rizzuto -Terreno Agricolo sito a Tortona (AL) di proprietà di Boschettaro Srl - Terreno Agricolo sito a Tortona (AL) di proprietà di Boschettaro Srl - Box auto sito a Merone (CO) in via Andrea Appiani di proprietà di MUSSARI Annamaria - Abitazione sita a Merone (CO) in via Andrea Appiani di proprietà di MUSSARI Annamaria- Box auto sito a Bosisio Parini in via Calchirola nr. 18/1 di proprietà di MUSSARI Annamaria - Abitazione sita a Bosisio Parini in via Calchirola nr. 18/1 di proprietà di MUSSARI Annamaria - polizza Intempo nr. 4728-05 c/o filiale di Mandello del Lario con premi versati pari a 3.227, 75 € - 100% delle seguenti società: VE.CA. TRASPORTI SRL, G.S.M. Global Service Management , X File Transport srl, GAV. LOGISTICA srl - Quote sociali pari a € 8.500,00 di Erba Traspo Srl intestate a Varça Giovanna

Quote sociali pari a € 42.500,00 di Erika Immobiliare Srl intestate a Varca Giovanna - Decreto di sequestro preventivo d'urgenza in data 06/07/2010 - Convalida GIP in data 22/07/2010

ZINGHINI Saverio, nato a Oppido Mamertina (RC) il 25.03.1938: c/o Unicredit Banca Spa: Agenzia 00243 di Milano Baggio- P.zza Anita Garibaldi nr°13 – Milano (MI) cointestato con CAMPI Carmela: saldo attivo del conto deposito titoli n°500340, con una giacenza apparente al 04/10/2010 pari a € 28.547,23 ZINGHINI Maria Grazia Agenzia 00243 di Milano Baggio- P.zza Anita Garibaldi nr°13 – Milano (MI) - saldo attivo del conto deposito titoli n°500909, dove risulta delegato ad operare ZINGHINI Saverio, con una giacenza apparente al 04/10/2010 pari a € 44.211,32, di cui fondi 25.194,96 c/o Pioner Investment Management Sgrpa - Zinghini Maria Grazia: Euro 25.194,94 (Fondi comuni di investimento annotati sul deposito titoli n 500909 di Unicredit Banca Spa). - Decreti di sequestro preventivo in data 01/10/2010 e 06/10/2010 - Convalida GIP in data 09/10/2010 - Conferma Ordinanza TRS n.340/10 in data 03/11/2010



000902

ZOITI Felice, nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.02.1958: Polizza nr. 50005323493 (posta futuro certo) del valore di euro 40.000,00. Decreti di sequestro preventivo in data 01/10/2010 e 06/10/2010

Convalida GIP in data 09/10/2010

CONDANNA

Tutti gli imputati ritenuti colpevoli per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p.

al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Regione Lombardia, rimettendo le parti dinanzi al competente Giudice Civile per la liquidazione. Rigetta la richiesta di provvisionale e liquida, in favore delle predette parti civili, le spese processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro in ragione di € 3.000,00 oltre IVA e oneri accessori per ciascuna delle tre soprammenzionate parti civili.

CONDANNA

STAGNO Antonio DI NOTO Salvatore, DI NOTO Simone, SILVAGNA Cristian, TARANTINO Luigi, TEDESCO Raffaele, CASTAGNELLA Giovanni, DANIELE Giuseppe, ROMANO Vincenzo, SANNINO Sergio

al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Comune di Giussano, rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro determinata in € 3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA

BERTUCCA Francesco e COLUCCIO Rocco

al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Comune di Pavia, rimettendo le partiper la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro dierminata in € 3.000.00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA

MOSCATO Annunziato Giuseppe, MINNITI Nicola, SGRO' Giuseppe, SGRO' Eduardo Salvatore, MANNA Domenico, FOTI Bartolo

al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Comune di Desio, rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro in \in 3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA

STAGNO Antonio DI NOTO Salvatore, DI NOTO Simone, SILVAGNA Cristian, TARANTINO Luigi, TEDESCO Raffaele, CASTAGNELLA Giovanni, DANIELE Giuseppe, ROMANO Vincenzo, SANNINO Sergio

al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Comune di Seregno, rimettendo rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile.

000903

Rigetta la richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro determinate in ϵ 3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA

MANDALARI Nunziato, MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, MUIA' Francesco, MIGALE Antonio Armando e SCRIVA Biagio

al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Comune di Bollate, rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro determinate in € 3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA

MANDALARI Vincenzo, SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo Antonino, MAGNOLI Cosimo Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido, PANETTA Pietro Francesco, FERRARO Salvatore, ASCONE Rocco, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro, MOSCATO Annunziato Giuseppe, MANNO Alessandro, VONA Luigi, FURCI Giuseppe, LAMARMORE Antonino, LUCA' Nicola, MUIA' Francesco In favore della costituita parte civile Comune di Paderno Dugnano al risarcimento dei

danni rimettendo le parti dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro in € 3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA

FILIPPELLI Nicodemo

al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile AUGUSTO Agostino, rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro in determinate € 3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA

FILIPPELLI Nicodemo, SQUILLACIOTI Antonio,

al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Federazione delle Associazioni Antiracket ed Usura Italiane, rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro in € 3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p.,

attesa la gravità delle imputazioni, indica in giorni 90 il maggior termine di deposito dei motivi e per l'effetto, ai sensi dell'art. 304 lett. c-bis) c.p.p.,

DICHIARA

sospesa per pari tempo la decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare.

MANDA

alla cancelleria per quanto di competenza



Milano, lì 19 novembre 2012

II Giudice

Dr. Roberto Arnaldi

IL FUNZIONARIZ GIUDIZIARIO Giuseppe LOMBARDO

GADINARIO DE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 01 Pius no 2012

IL FUNZIONAPIO GIUDIZIARIO Giuseppi: LOMBARDO





Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

